



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”**

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management
Curriculum Economia e Diritto d’Impresa

**IL POSTULATO DELLA SIGNIFICATIVITÀ E DELLA
RILEVANZA**

THE PRINCIPLE OF MATERIALITY

Relatore:
chiar.mo prof. Simone Poli

Tesi di laurea di:
Federica Turiani

Anno accademico 2018 – 2019

INTRODUZIONE	I
CAPITOLO 1: L'EVOLUZIONE DELLA FUNZIONE INFORMATIVA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	
1.1 L'evoluzione normativa in tema di bilancio d'esercizio	1
1.2 Il bilancio d'esercizio inteso come rendiconto	4
1.3 Il bilancio d'esercizio come strumento di controllo interno	5
1.4 Il bilancio d'esercizio inteso come pacchetto informativo per soggetti esterni	15
CAPITOLO 2: I POSTULATI E IL BILANCIO D'ESERCIZIO	
2.1 Il bilancio d'esercizio secondo la normativa nazionale	22
2.2 I postulati del bilancio nazionale alla luce del d.lgs. 139/2015	24
2.3 Il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali	34
2.1 I principi di redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS	36
CAPITOLO 3: IL PRINCIPIO CONTABILE DELLA SIGNIFICATIVITÀ E RILEVANZA	45
3.1 La rilevanza secondo il Codice civile e le disposizioni penali	46
3.2 La modifica dei principi contabili nazionali alla luce del principio della rilevanza	51
3.3 Introduzione del concetto di " <i>materiality</i> " negli IAS/IFRS	55
3.4 La significatività nella revisione legale	58
3.5 La rilevanza e la normativa tributaria	70
CAPITOLO 4: DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA DI RICERCA	
4.1 Criteri di definizione del campione	74
4.2 Assunti di base per la ricerca	76
CAPITOLO 5: ANALISI DEI CASI	82
5.1 Prima analisi: è presente il richiamo all'art. 2423 comma 4 c.c.?	82
5.2 Seconda analisi: sono presenti contenuti aggiuntivi in Nota Integrativa rispetto al contenuto minimo?	83
5.3 Terza analisi: in che modo è stata definita la voce "altro" nei dettagli tabellari?	87
CONCLUSIONI	95
BIBLIOGRAFIA	100
SITOGRAFIA	108
TABELLE	108

L'OIC 11 aggiornato al 30.05.2005 sulla rilevanza e significatività recitava: “il bilancio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari”. Null'altro veniva disciplinato se non alcuni richiami a norme relative al contenuto e redazione del bilancio, senza specificarne né il significato né la sua effettiva applicazione.

Con l'introduzione del D.lgs. 139/2015 il concetto della rilevanza e significatività è stato elevato a principio di redazione del bilancio; il presente lavoro ha lo scopo di fornire un quadro generale sul principio della rilevanza, sia dal punto di vista teorico, sia attraverso un'analisi effettuata su un campione selezionato di aziende per valutarne il rispetto e l'applicazione nei bilanci.

Il bilancio ha assunto nel tempo un ruolo centrale nelle scelte, finanziarie e non, di coloro che sono interessati nelle sorti dell'azienda; per questa ragione si è cercato, inizialmente nel primo capitolo, di individuare quale siano le funzioni informative del bilancio: diverse possono essere le funzioni che il bilancio assolve in base al soggetto esterno o interno che ne fa utilizzo; si può intendere il bilancio come rendiconto, strumento di controllo interno o come pacchetto informativo.

Nel secondo capitolo, si è individuato quale sia lo scopo del bilancio sia in ambito nazionale che internazionale, quali siano i principi di redazione di riferimento secondo la normativa nazionale, alla luce del D.lgs. 139/2015, e le caratteristiche qualitative che, secondo gli IAS/IFRS, le informazioni devono

avere affinché l'utilizzatore del bilancio sia in grado di assumere correttamente le decisioni sulla base delle informazioni presenti.

Una delle novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 riguarda il principio della rilevanza, il terzo capitolo mira a specificarne le diverse accezioni. Si individua la rilevanza nel Codice civile dove il principio è stata introdotto nell'art. 2423 comma 4. Inoltre, nei principi contabili nazionali (OIC), revisionati e modificati a seguito della riforma del 2015, ma anche nei principi contabili internazionali in riferimento al concetto di *materiality* (la cui traduzione in italiano è appunto il concetto della rilevanza), la sua definizione, le sue modificazioni nel tempo e la sua interpretazione. Il concetto di significatività è presente anche nella revisione legale dei conti valutata in relazione all'errore ritenuto significativo tale da far sì che il bilancio risulti non essere attendibile. Ed infine la rilevanza e significatività è presente anche nella normativa tributaria, in relazione ai reati penali tributari: non viene fatto uno specifico richiamo alla rilevanza, ma vengono determinate specifiche soglie al di sopra delle quali si incorre in reato e nella reclusione.

A seguito della valutazione, sia in tema di informativa di bilancio, sia in riferimento alle differenti accezioni di rilevanza, si è individuato un campione di aziende da analizzare per valutare se e come abbiano effettivamente rispettato il principio della rilevanza. Si è effettuato un confronto tra i bilanci d'esercizio delle aziende selezionate in riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, esercizio in cui è entrato in vigore il D.lgs. 139/2015.

L'analisi effettuata è stata fatta sotto diversi aspetti per riuscire a determinare se i redattori del bilancio abbiano interpretato il nuovo dettato dell'art. 2423 comma 4 c.c., non essendovi presenti né specifiche disposizioni in termini di applicazione e valutazione dello stesso, né valori soglia oltre i quali si possa ritenere una informazione rilevante da dover essere inserita nella Nota Integrativa o nel bilancio.

Pur non avendo disposizioni normative o prassi contabili per la definizione di criteri di espressione della rilevanza in bilancio, si è cercato infine di individuare se, indirettamente, valutando i dettagli tabellari delle Note Integrative, si potessero individuare dei valori soglia al di sopra dei quali il redattore abbia voluto rappresentare dei dati, in quanto li ha ritenuti rilevanti. La valutazione è stata fatta specificatamente all'incidenza sia dei debiti e crediti con saldo minore rappresentati nei dettagli, sia delle voci residuali "altri crediti" e "altri debiti", con il totale dei debiti o crediti e il totale attivo o passivo.

Si è cercato, con questo lavoro, di capire l'atteggiamento che i redattori del bilancio hanno attuato in riferimento al nuovo dettato normativo a seguito del D.lgs. 139/2015, specificatamente al principio della rilevanza, se si sono posti come obiettivo quello di fornire la propria interpretazione del principio. Si è valutando se le informazioni che presentano nelle Note Integrative sono frutto di analisi e valutazioni in merito alle informazioni che intendono essere fornite ai soggetti interni ed esterni interessati al bilancio; oppure se le Note Integrative

vengano redatte senza alcuna valutazione, ma che derivano dall'applicazione letterale dell'informazioni previste dall'art. 2427 c.c. in merito al contenuto minimo della Nota Integrativa.

CAPITOLO PRIMO

L'EVOLUZIONE DELLA FUNZIONE INFORMATIVA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

1.1 L'evoluzione normativa in tema di bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio è il cardine dell'informativa economico aziendale rappresenta lo strumento di comunicazione della posizione aziendale all'ambiente esterno, dalla cui lettura, sono derivabili conoscenze sufficienti per la formulazione di un giudizio sulla capacità dell'impresa di perdurare in condizioni di equilibrio dinamico¹.

Il bilancio ha subito nel corso degli anni notevoli cambiamenti sia in termini di contenuto e prospetti, sia in termini di informativa che è in grado di trasmettere.

Già nel codice di commercio del 1882 si utilizzava la parola "bilancio" all'interno dell'art. 176, il quale prevedeva che dovesse essere data informazione separata *"del capitale realmente esistente e dei versamenti effettuati anche se in ritardo, dimostrando inoltre con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti o le perdite sofferte"*. Null'altro però veniva specificato, né in merito agli schemi che dovessero essere utilizzati per fornire quanto richiesto nell'art. 176, né i criteri con i quali dovessero essere determinati. Si può quindi ritenere che le

¹ BALDUCCI D., *"Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS"*, Edizioni FAG, Milano, 2007

informazioni contenute non fossero in grado di fornire una conoscenza sull'attività che veniva svolta, soprattutto in merito alla veridicità di quanto veniva esposto, non essendoci, all'epoca, dei veri principi che disciplinassero la redazione di questi documenti.

Solo con l'emanazione del Codice civile del 1942 si originarono sostanziali modifiche in termini di informativa esterna: venne prevista per la prima volta la clausola generale del bilancio all'art. 2423 (clausola ancora in vigore oggi, seppur integrata) che permise di fornire dei principi generali sulla base dei quali dovesse essere redatto il bilancio; a sostegno di ciò vennero introdotti inoltre i criteri di valutazione, esposti all'art. 2426, in merito alle immobilizzazioni, al magazzino, ai titoli, ai crediti, che, seppur fossero molto generici ed elastici, vincolavano i compilatori del bilancio a delle norme analitiche di stima.

È stato inoltre previsto un contenuto minimo dello Stato Patrimoniale, unico documento disciplinato dalla normativa del Codice civile del 1942, seppur questo non fosse obbligatorio, forniva dei suggerimenti ai compilatori del bilancio su come questo documento dovesse essere redatto. Venne inoltre prevista la relazione degli amministratori, documento di accompagnamento allo Stato Patrimoniale, non prevedendone però né i contenuti né specificando alcuna norma in merito. Per effetto di ciò infatti le aziende la redigevano con contenuti estremamente differenziati e poco utili al fine dell'informativa di bilancio.

Con l'entrata in vigore del Codice civile l'informativa, seppur migliorata rispetto ai documenti previsti dal codice di commercio, non forniva informazioni esaurienti agli utilizzatori del bilancio, venivano fornite sicuramente informazioni aggiuntive, ma parziali e limitate esclusivamente allo Stato Patrimoniale, in quanto nulla era stato stabilito in merito agli aspetti economici prodotti dall'attività aziendale.

Anche l'Italia, come gli altri paesi facenti parte dell'Unione Europea, dovette attuare quanto disciplinato dalle IV e VII direttiva CEE in materia di conti annuali d'esercizio e consolidati attraverso il D.lgs. 127 del 9 aprile 1991 la cui attuazione si ebbe nei bilanci chiusi al 31 dicembre 1993.

Attraverso il decreto 127 del 1991 fu definitivamente stabilito che il bilancio dovesse essere composto da tre documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Venne mantenuta ma integrata la clausola generale del bilancio, vennero disciplinati per la prima volta i principi di redazione del bilancio (art. 2423 bis) derivanti dalla prassi contabile, venne prevista l'obbligatorietà del contenuto e dello schema dello Stato Patrimoniale (art. 2424) e del Conto Economico (art. 2425), venne sancito inoltre che deve essere redatta la relazione sulla gestione, diventando allegato obbligatorio al bilancio d'esercizio,

la quale fornisce informazioni aggiuntive in merito all'andamento passato e prospettico dell'attività².

1.2 Il bilancio d'esercizio inteso come rendiconto

L'informativa di bilancio permette i vari *stakeholders* di poter individuare tutte quei dati di cui necessitano per poter assumere al meglio le proprie decisioni. Sotto questo aspetto gli utilizzatori del bilancio ricercano come prima informazione il reddito che la società è stata o meno in grado di produrre nel corso dell'esercizio: è infatti questa la prima funzione che assolve il bilancio, ossia quella di mettere in evidenza il risultato d'esercizio, inteso come variazione della ricchezza conferita dai proprietari, causata dalla gestione aziendale. Ma in realtà non è solo questa la funzione che assolve il bilancio, infatti, in base ai soggetti che ne fanno utilizzo, il bilancio d'esercizio può assolvere diverse funzioni.

² Nel corso dei successivi anni si sono susseguite ulteriori riforme in tema di bilancio d'esercizio che hanno portato ad implementare, revisionare ed integrare quello che, attraverso il D.lgs. 127/1991, era in larga misura già stato disciplinato e rimarrà il cardine della disciplina in materia di bilancio d'esercizio. Sono stati emanati diversi decreti come: il D.lgs. 6/2003 il cui forte cambiamento ha riguardato l'ambito fiscale e la sua separazione del concetto di utile secondo la normativa civilista; i D.lgs. 394/2003 e 32/2007 che hanno previsto il criterio di valutazione del *fair value* per la valutazione degli strumenti finanziari per quelle società che li detengono; il D.lgs. 173/2008 che ha rivisto e revisionato alcuni aspetti della nota integrativa, il D.lgs. 139/2015 (sul quale si discuterà ampiamente in questo lavoro) il quale ha introdotto notevoli cambiamenti e revisioni e il D.lgs. 254/2016 che ha emanato disposizioni sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario aventi ad oggetto gli aspetti ambientali e sociali. Sul tema per approfondimenti si rinvia a: PAOLONE G., *“La funzione informativa del bilancio d'esercizio: limiti e modi di superamento”*, Franco Angeli, Milano, 2019; PAOLONE F., *“Evoluzione normativa e sviluppo dottrinale in tema di bilancio d'esercizio”*, Rirea, Roma, 2016; MILONE M., *“Il bilancio d'esercizio. Normativa civilistica, principi contabili nazionali e internazionali”*, Franco Angeli, Roma, 2006; MIGLIACCIO G., *“Verso nuovi schemi di bilancio. Evoluzione e prospettive di forme e strutture del bilancio d'esercizio”*, Franco Angeli, Roma, 2008; DE LUCA F. e PAOLONE G., *“Il bilancio di esercizio nella teoria evolutiva e nei principi applicativi”*, Franco Angeli, Roma, 2018.

Il bilancio può essere inteso come rendiconto: viene utilizzato come strumento informativo per permettere ai proprietari dell'azienda (per conto dei quali l'attività si svolge) di valutare l'operato degli amministratori, cioè di coloro che concretamente dirigono l'azienda impegnandosi con l'attività quotidiana di governo³. Il bilancio quindi permette ai proprietari di valutare se, in base alle decisioni assunte dagli amministratori durante l'esercizio, siano stati raggiunti gli obiettivi che si erano prefissati e se sono stati in grado addirittura di migliorare le aspettative, nell'ottica di contenimento dei costi e nell'aumento dei ricavi registrati. Ciò è possibile solo se gli amministratori saranno in grado di individuare i punti di forza della realtà aziendale, sfruttando al meglio tutte le risorse, capacità e competenze disponibili e cercando di ridurre e mitigare i punti di debolezza.

Se non fossero in grado di svolgere al meglio il proprio ruolo di governo della società, mediante l'assunzione di scelte non consapevoli e non in linea con l'azienda, potrebbe compromettere il proprio ruolo come amministratori o manager

1.3 Il bilancio d'esercizio come sistema di controllo interno

Per la valutazione degli obiettivi che gli amministratori e i proprietari effettuano, considerando anche aspetti patrimoniali, finanziari ed economici, lo strumento che viene utilizzato per poter fare analisi e considerazioni è il bilancio

³ QUAGLI A., *"Bilancio d'esercizio e principi contabili"*, Giappichelli, Torino, 2018

d'esercizio il quale anche viene utilizzato anche come sistema di controllo interno: se il bilancio inteso come rendiconto viene utilizzato per fare valutazioni ed analisi principalmente a consuntivo, in questo caso invece viene assunto per fare analisi preventive, per fissare obiettivi a breve o medio termine, tenendo sempre in considerazione anche la contabilità dei costi e il grado di soddisfazione della clientela.

Affinché sia possibile effettuare delle valutazioni, il bilancio fornisce informazioni spesso troppo sintetiche e, per questa ragione, è opportuno effettuare riclassificazioni sul bilancio per permettere di estrapolare ulteriori dati, affinché possano essere compiute analisi più approfondite.

Riclassificare il bilancio significa raggruppare e sommare le voci dei prospetti contabili rispettando logiche di aggregazione. Questa fase è basilare per una corretta impostazione delle analisi successive, in quanto consente di uniformare determinate informazioni semplificando l'opera di lettura ed interpretazione dei risultati contabili permettendo, sia di effettuare dei confronti per più esercizi successivi per la stessa azienda, sia con aziende dello stesso settore o di settori diversi. La riclassificazione viene effettuata sia per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale sia per il Conto Economico: nel primo caso avviene, per quanto riguarda le attività o gli impieghi, secondo il criterio della liquidità, ossia il tempo necessario affinché un'attività sia in grado di tornare in

forma liquida⁴; mentre per quanto riguarda le passività o le fonti, invece, viene riclassificato secondo il criterio della esigibilità, ossia secondo il periodo nel quale dovrà avvenire il rimborso dei debiti⁵.

Se lo Stato Patrimoniale ha come unico criterio di riclassificazione quello finanziario, il Conto Economico può essere riclassificato secondo due diverse metodologie: al valore della produzione e al valore aggiunto e secondo i ricavi e i costi del venduto. Riclassificare il Conto Economico, indipendentemente dalla metodologia utilizzata, permette di individuare come le diverse gestioni operanti all'interno di una attività aziendale generano il risultato d'esercizio; la gestione presenti sono:

- gestione caratteristica che comprende tutte quelle voci, di costo e ricavo, derivanti dai processi di acquisizione, trasformazione e vendita dei prodotti e/o servizi che caratterizzano l'attività aziendale;
- gestione accessoria che è costituita dalle operazioni che non rientrano nell'oggetto tipico dell'attività aziendale;
- gestione finanziaria che ha per oggetto il reperimento e l'impiego delle risorse finanziarie;

⁴ Le attività sono suddivise in: attività immobilizzate, in cui sono ricomprese le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e l'attivo corrente in cui vi sono le rimanenze, i crediti e le disponibilità liquide.

⁵ Le passività sono suddivise in: passività consolidate composte da patrimonio netto (formato da capitale sociale, riserve e utile) e i debiti aventi scadenza maggiore di 12 mesi e passività corretti in cui vi rientrano tutti i debiti aventi scadenza entro l'esercizio successivo.

- gestione straordinaria che comprende tutte le operazioni non riferite all'attività principale dell'azienda e non continuative e ricorrenti;
- gestione fiscale: che riguarda l'insieme dei rapporti tra l'azienda e l'erario e determina l'origine degli oneri tributari a seguito dell'applicazione della disciplina fiscale.

Entrambe le metodologie rappresentano la riclassificazione attraverso una forma scalare e attraverso l'ausilio di risultati intermedi.

La riclassificazione del Conto Economico al valore della produzione e al valore aggiunto, esprime il Conto Economico suddividendo i costi operativi in interni ed esterni⁶ per la definizione di due risultati parziali utili al fine dell'analisi di bilancio

- il valore aggiunto che esprime la differenza tra il valore della produzione e i costi esterni e identifica la parte del prodotto di esercizio che, dopo aver coperto i costi esterni, consente la copertura dei costi operativi interni ed eventualmente ulteriori oneri che scaturiscono dalle altre aree gestionali;
- il margine operativo lordo che viene determinato sottraendo dal valore aggiunto i costi del personale ed è molto utile come indicatore della

⁶ I costi interni sono tutti i fattori strutturali ed anche i fattori correnti relativi al lavoro del personale dipendenti; mentre i costi esterni riguardano tutti fattori correnti, senza considerare i fattori relativi al lavoro dipendente e quindi i costi delle materie prime utilizzate, costi per servizi, i costi per il godimento di terzi, gli oneri diversi di gestione appartenenti alla gestione caratteristica.

redditività della gestione caratteristica in quanto non è influenzato dagli ammortamenti o dalle svalutazioni (componenti negativi di reddito non monetari di facile manipolazione da parte del redattore del bilancio).

Mentre per quanto riguarda la riclassificazione ai ricavi e ai costi del venduto questa avviene suddividendo i costi in diretti ed indiretti⁷. Questa seconda metodologia, dato il grado di dettaglio necessario in merito all'articolazione dei costi, può essere compiuta principalmente da analisti interni, salvo che nella Nota Integrativa non vi sia dato dettaglio della suddivisione dei costi per destinazione. Il costo del venduto rappresenta, sia i costi di acquisizione delle materie e degli altri fattori produttivi impiegati per ottenere la produzione venduta nel periodo, sia gli altri costi provenienti dagli altri reparti produttivi, dagli oneri per la forza lavoro alle spese per l'ottenimento dei servizi di carattere industriale, dagli ammortamenti alle svalutazioni, insomma tutti quei costi che hanno contribuito a produrre i beni che sono poi stati venduti.

La riclassificazione rappresenta il primo passo per effettuare l'analisi di bilancio ossia una delle tecniche fondamentali affinché si possano approfondire le conoscenze sulla struttura patrimoniale, finanziaria e sui risultati economici dell'impresa attraverso il calcolo di indici o quozienti di bilancio sia in riferimento

⁷ I costi diretti rappresentano costi che possono essere direttamente impuntati ad uno specifico progetto o prodotto; quelli indiretti, invece, possono essere impuntati solo tramite tecniche di ripartizione dei costi in quanto possono essere ricondotti a due o più prodotti.

alla stessa azienda, valutando le sue *performance* in periodi differenti, sia considerando aziende simili o che operino nello stesso settore.

L'analisi di bilancio può essere compiuta sotto il profilo della liquidità (aspetto finanziario), della solidità (aspetto patrimoniale) e sotto quello della redditività (aspetto economico).

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario questo viene inteso come attitudine a fronteggiare le uscite imposte dallo svolgimento della gestione, tempestivamente ed in modo economico.

Per l'analisi della struttura finanziaria vengono utilizzati, tra gli altri, i seguenti indicatori, ritenuti i principali:

- l'indice di liquidità esprime la capacità dell'impresa di far fronte all'indebitamento a breve con le disponibilità liquide immediate e quelle che possono diventare tali a breve termine. Il valore ideale di questo indice sarebbe pari o superiore ad 1, in quanto in questo modo le disponibilità liquide, sia differite che immediate, sarebbero in grado di coprire totalmente i debiti a breve termine; si ritiene comunque che un valore pari a 0,5 sia ancora accettabile, mentre se l'indice risulti pari o inferiore a 0,33 potrebbe indicare una situazione di potenziale squilibrio. L'indice di liquidità è esprimibile come segue:

$$\text{Indice di liquidità} = \frac{\text{Liquidità immediate} + \text{Liquidità differita}}{\text{Passività a breve termine}}$$

- capitale circolante netto (o CCN) esprime la capacità o incapacità dell'impresa di far fronte ai propri impegni finanziari nel breve periodo con le risorse della gestione corrente e, nello stesso tempo, anche l'esistente situazione di equilibrio o squilibrio tra gli investimenti in immobilizzazioni e il capitale consolidato⁸. Se l'indicatore risulti essere positivo l'azienda presenta una struttura finanziaria buona, se è negativo, invece, significa che si stanno finanziando le attività immobilizzate attraverso le passività a breve termine ed è quindi probabile che possano sorgere problemi di natura finanziaria essendo attività di non breve smobilizzo. Il CCN viene calcolato come segue:

$$\text{CCN} = \text{Attivo circolante} - \text{Passività a breve termine}$$

L'analisi effettuata sull'aspetto patrimoniale, invece, mira ad analizzare la solidità patrimoniale dell'impresa. Per la valutazione della struttura patrimoniale vengono utilizzati, tra gli altri, i seguenti indicatori:

⁸ FERRERO G. DEZZANI F. PISONI P. E PUDDU L., "Analisi di bilancio e rendiconti finanziari", Giuffrè editore, Milano, 2006

- indice di indipendenza finanziaria che mostra in quale misura il totale dei mezzi investiti nell'impresa sia finanziato con il capitale proprio o capitale di terzi. Si parla di dipendenza finanziaria quando si registra un valore compreso tra 0 e 0,5 il quale segnala un elevato indebitamento che condiziona l'impresa, dal punto di vista finanziario, nell'effettuare nuovi investimenti. Si parla invece di indipendenza finanziaria quando l'indice riporta risultati compresi tra 0,6 e 1, in questo caso l'attivo immobilizzato è per la maggior parte finanziato da fonti interne. L'indipendenza finanziaria viene calcolata come segue:

$$\text{Indipendenza finanziaria} = \frac{\text{Patrimonio Netto}}{\text{Attivo Patrimoniale}}$$

- grado di indebitamento (o *leverage* o leva finanziaria) permette di valutare in che misura un'azienda sia dipendente da fonti di finanziamento esterne. Questo indicatore, affinché possa ritenersi una situazione in equilibrio non dovrebbe essere superiore a 3; se il risultato compreso tra 3 e 5 la situazione è ritenuta a rischio e se si registrano valori superiori a 5 la società versa in una situazione di grave rischio. Il grado di indebitamento insieme all'indice dell'indipendenza finanziaria permettono di avere un quadro esaustivo

di come l'azienda si sia finanziata. Il grado di indebitamento viene calcolato come segue:

$$\text{Grado di indebitamento} = \frac{\text{Mezzi di terzi}}{\text{Patrimonio netto}}$$

Per comprendere la realtà aziendale è opportuno effettuare anche un'analisi sull'aspetto economico la quale mira a valutare l'efficienza e l'efficacia dell'impresa nel conseguimento degli obiettivi reddituali sia di breve che di lungo periodo.

Tra gli indicatori che meglio riescono a fornire informazioni circa la struttura e la situazione economica di un'impresa vi sono:

- ROI (*Return on Investment*) esprime la percentuale di rendimento del capitale investito in termini di risultato operativo, quindi in riferimento alla redditività prodotta dalla gestione caratteristica dell'impresa. La valutazione del ROI viene effettuata confrontando tale risultato con i tassi di interesse sul mercato (o costo del denaro) per individuare quale condizione sia più conveniente: se il tasso di interesse sul mercato è inferiore rispetto al ROI risulta essere più conveniente indebitarsi piuttosto che investire nell'impresa. Il ROI è calcolato come:

$$ROI = \frac{\text{Reddito operativo}}{\text{Capitale investito}}$$

- ROE (*Return on Equity*) esprime il tasso di redditività del capitale proprio, ossia il ritorno economico dell'investimento effettuato dai soci o azionisti. Questo indicatore è fortemente influenzato da tutte le aree della gestione e dall'indebitamento dell'impresa. Per valutare la congruità del ROE deve essere confrontato con i tassi di interesse di strumenti finanziari alternativi privi di rischio (i titoli di Stato solitamente); la differenza di rendimento tra il ROE e i titoli di Stato viene definito premio per il rischio, infatti coloro che scelgono di investire in una azienda, per natura più rischiosa rispetto ad un titolo di Stato, verranno premiati con un rendimento maggiore rispetto al rendimento che avrebbero ottenuto se avessero investito nei titoli di Stato. Il ROE viene calcolato come⁹:

⁹ Si è fatto solo un cenno in merito alla riclassificazione del bilancio d'esercizio e all'analisi di bilancio, per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia a: CARAMIELLO C. DI LAZZARO F. e FIORI G., *"Indici di bilancio. Strumenti per l'analisi della gestione aziendale"*, Giuffrè, 2003; BINI M. e GHIRINGHELLI P., *"Analisi di bilancio Parte I"*, Egea, Milano 2016; CARINI C., *"L'analisi di bilancio e la valutazione del posizionamento strategico. Dal settore ai segmenti di attività"*, Franco Angeli, Milano, 2010; GIUNTA F. e PISANI M., *"L'analisi di bilancio"*, Maggioli Apogeo, Santarcangelo di Romagna, 2016; FAZZINI M., *"Analisi di bilancio"*, Wolters Kluwer, Milano, 2015; FERRARESE P. MANCINI M. MARCON C. e SOSTERO U., *"Analisi economico-finanziaria di bilancio"*, Giuffrè, Milano, 2016; MENICUCCI E., *"Casi e applicazioni di analisi di bilancio"*, Franco Angeli, Milano 2015; PAOLUCCI G., *"Analisi di bilancio. Logica finalità e modalità applicative"*, Franco Angeli, Milano, 2015; TEODORI C., *"Analisi di bilancio. Lettura e interpretazione"*, Giappichelli Editore, Torino, 2017; RICCIARDI A., *"L'analisi di bilancio per la valutazione dei rischi. Riclassificazione, indici e"*

$$ROE = \frac{\text{Reddito al netto delle imposte}}{\text{Patrimonio netto}}$$

Attraverso l'analisi di bilancio si è quindi in grado di comprendere e conoscere specificamente lo stato di salute dell'azienda dal punto di vista finanziario, economico e patrimoniale, permettendo di trarre conclusioni su esercizi precedenti e fornendo basi su cui costruire obiettivi per il futuro, consci delle possibilità a cui l'azienda può auspicare. I budget previsionali, i bilanci di esercizi precedenti, le analisi comparative e l'analisi di bilancio, sono gli strumenti attraverso i quali il management fissa gli obiettivi di medio e lungo periodo e assume decisioni.

1.4 Il bilancio d'esercizio come pacchetto informativo per soggetti esterni

Con il crescente peso che le aziende hanno assunto nella società raccogliendo risparmio tra i pubblici e i privati, creando o distruggendo posti di lavoro, consumando risorse ambientali, la gamma di soggetti interessati, o *stakeholders*, nelle aziende si è sicuramente ampliato perché anche soggetti esterni (come fornitori, clienti, associazioni di categoria, dipendenti), oltre che i

determinazione del rating", Franco Angeli, Milano, 2019; PODDIGHE F., "Analisi di bilancio per indici. Aspetti operativi", CEDAM, 2004.

proprietari e i manager, hanno interessi nelle sorti dell'azienda in quanto da ciò dipende il soddisfacimento dei propri interessi personali.

Il bilancio d'esercizio non sempre è in grado di fornire tutte le informazioni che i diversi *stakeholders* richiedono perché sono diversi gli interessi che perseguono: esistono quindi altri strumenti in grado di individuare tutte le informazioni di cui necessitano; vi sono, infatti, soggetti interessati solo in minima parte agli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, ma sono maggiormente interessati ad aspetti sociali, ambientali ed etici e all'atteggiamento dell'azienda verso questi aspetti.

L'azienda opera in un contesto sociale definito ed è opportuno che sia in armonia con lo stesso. Data l'importanza che l'assetto sociale riveste, negli anni si è sviluppata una rendicontazione sociale, il cosiddetto "Bilancio sociale", il qual deve essere redatto dalle fondazioni e dalle imprese sociali, tutte le altre entità non sono tenute, ne obbligate, a redigerlo, costituisce il documento atto a rendicontare l'impatto sociale ed ambientale, oltre che economico, delle attività svolte dalle aziende attente e propense a soddisfare le aspettative ed i bisogni della pluralità dei loro *stakeholders*. In tal modo diviene possibile valorizzare la propria attività ed accrescere la propria reputazione, comunicando all'esterno che la propria operatività viene ispirata ad un sistema valoriale coerente con uno sviluppo responsabile del sistema economico.

Le società quotate hanno maggiori responsabilità in merito alle informazioni da fornire ai propri finanziatori, il bilancio sociale è un ulteriore strumento che permette di accrescere la fiducia verso la società perché consente di fornire altre informazioni che il bilancio d'esercizio non sempre approfondisce o cita. D'altro canto, anche fornire troppe informazioni comporterebbe dei costi maggiori da dover sostenere come: costi competitivi, costi di tipo politico, costi operativi interni ossia tutti quei costi che l'azienda dovrebbe sostenere per ottenere informazioni e dati più approfonditi quindi ampliare la gamma di informazioni deve essere valutata considerando costi e benefici che ciò comporterebbe, soprattutto in termini di volatilità del prezzo dei titoli¹⁰.

Negli ultimi anni però anche le società non quotate hanno iniziato ad utilizzare il bilancio sociale con l'obiettivo di migliorare la propria immagine sul mercato e la propria reputazione sociale.

Non essendovi una normativa di riferimento le società possono utilizzare il metodo e la rappresentazione del bilancio sociale che meglio descrive le proprie caratteristiche. Vi sono però dei modelli di rendicontazione sociale che possono essere utilizzati come:

¹⁰ Per approfondimento sul tema dell'informativa delle società quotate si rinvia a: SCARPA D., *"Organizzazione societaria come sistema informativo nelle società quotate"*, Edizioni scientifiche italiane, Milano, 2008; QUAGLI A., *"Comunicare il futuro. L'informativa economico-finanziaria di tipo previsionale nelle società quotate italiane"*, Franco Angeli, Milano, 2008; CERA M., *"Le società con azioni quotate nei mercati"*, Zanichelli, Roma, 2018; TOMBARI U., *"Informazione societaria e corporate governance nella società quotata"*, Giappichelli Editore, Torino, 2018

- GRI (*Global Reporting Initiative*);
- GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale);
- Accountability 1000 (ISEA – *Institute for Social and Ethical Accountability*);
- CSR – SC (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 2002);
- ABI (mutuato da IBS - Istituto Europeo per il Bilancio Sociale);
- modello Comunità e Impresa¹¹.

Il bilancio sociale permette quindi di individuare le diverse connessioni e molteplicità di rapporti che la società ha con i diversi *stakeholder* e quindi l'assetto sociale in cui opera¹².

Negli anni si è inoltre sviluppato un'altra tipologia di rendicontazione focalizzata alla valutazione dell'impatto ambientale, degli obiettivi e le misure correttive che vengono messe in atto per ridurre consumi maggiori di risorse naturali o per ridurre l'inquinamento, perseguiti dall'azienda in tema di rispetto

¹¹ PROPERSI A., *“Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese”*, I quaderni della Scuola di Alta Formazione, Ordine dei dottori commercialisti di Milano, 2007

¹² Per approfondimenti sul bilancio sociale: DI GIANDOMENICO M.E., *“Il bilancio sociale e il modulo aziendale etico”*, Giuffrè, Milano, 2008; TETTAMANZI P., LUONI L., FOSSATI S., *“Il bilancio sociale e la comunicazione con gli stakeholder”*, Pearson, Milano, 2009; RUSCONI G., *“il bilancio sociale delle imprese. Economia, etica e responsabilità dell'impresa”*, Ediesse, Roma, 2013; BACHIORRI A. e BALLUCCHI F., *“La responsabilità sociale delle imprese: un percorso verso lo sviluppo sostenibile. Profili di governance e accountability”*, Giappichelli Editore, Torino, 2019; GRUMO M., *“Il bilancio d'esercizio delle cooperative sociali”*, Giappichelli Editore, Torino, 2015; VERDE M., *“Responsabilità sociale di impresa tra teoria e prassi. Il bilancio sociale come processo di costruzione di senso”*, Giappichelli Editore, Torino, 2017; ROMOLINI A., *“Accountability e bilancio sociale negli enti locali”*, Franco Angeli, Milano, 2015; CAMPEDELLI B., *“Reporting aziendale e sostenibilità. I nuovi orizzonti del bilancio sociale”*, Franco Angeli, Milano, 2005; CONGIU P., *“Il bilancio sociale delle imprese cooperative. La rendicontazione della mutualità”*, Giuffrè Editore, Milano, 2010.

dell'ambiente. È stato necessario in quanto negli ultimi anni è cresciuto sempre più l'interesse, soprattutto delle associazioni ecologiste, di individuare ciò che le aziende compiono nel rispetto dell'ambiente.

Da tempo, infatti, è ampiamente riconosciuta l'insufficienza degli strumenti contabili tradizionali nel gestire situazioni problematiche dal punto di vista ambientale e sociale a causa della loro incapacità di leggere il livello e le variazioni di benessere complessivo di un determinato territorio o sistema locale.

Per questa ragione si è sentita la necessità di generare una vera e propria contabilità ambientale per considerare i costi e i benefici derivanti dalle attività perseguite dalle aziende in tema di sostenibilità ambientale, informando i soggetti esterni delle azioni eseguite: si parla infatti di bilancio ambientale¹³ inteso come un documento con cui gli organi di governo di una organizzazione (Ente pubblico o azienda) rendono conto relativamente al proprio impegno per l'ambiente e alle ricadute sullo stesso delle proprie attività. Attraverso tale documento

¹³ Per ulteriori approfondimenti sul bilancio ambientale si rinvia a: BARTOLOMEO M., MALAMAN R., PAVAN M. e SAMMARCO G., *“Il bilancio ambientale d'impesa”*, Feem, Milano, 1995; PISANI M., *“L'ambiente naturale nel bilancio di esercizio: costi e passività ambientali”*, Franco Angeli, Milano, 2002; FREY M., IRALDO F., *“Il management dell'ambiente e della sostenibilità oltre i confini aziendali”*, Franco Angeli, Milano, 2008; PROTO M. e SUPINO S., *“The quality of environmental information: a new tool in achieving customer loyalty”*, Total Quality Management Vol. 10, Taylor & Francis Online, 1999; BALLUCCHI F., *“La valutazione delle performance socio-ambientali: indicatori e modelli interpretativi”*, Giappichelli Editore, Torino, 2013; TENCATI A., *“Sostenibilità, impresa e performance. Un nuovo modello di evaluation and reporting”*; Egea, Roma, 2002; CORDAZZO M., *“I bilanci ambientali e sociali in Italia: un'analisi empirica dei contenuti e delle metodologie”*, Rirea, Roma, 2002; MAGONI M., *“Bilanci ambientali e governo del territorio”*, Libreria Clup, Pavia, 2002; CISI M., *“Il bilancio ambientale”*, Giappichelli Editore, Torino, 2003.

l'organizzazione non solo descrive, e rende pubbliche, le proprie politiche per l'ambiente, le azioni introdotte e gli aspetti finanziari connessi, ma analizza e documenta, attraverso dati e statistiche, gli impatti diretti e indiretti sull'ambiente di tutte le sue politiche.

Le linee guida per la contabilità e la redazione dei bilanci ambientali sono dettate dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT con il conto *Système Européen de Rassemblement de l'Information Economic sur l'Environnement* (SERIEE) e presso l'ONU con il conto *System for Integrated Environmental and Economic Accounting* (SEEA); tali indicazioni, pur essendo nate per una contabilità a livello nazionale, sono spesso applicate anche in altre realtà, come enti locali ed imprese.

Vi è inoltre, come base di riferimento per una disciplina per il bilancio ambientale, la raccomandazione della Commissione della Comunità Europea del 30 maggio 2001, n. 1495 in tema di rilevazione e rappresentazione in bilancio delle spese ambientali.

Le aziende per valutare il loro impatto ambientale utilizzano frequentemente anche indicatori suddivisi per settori ambientali, per tipologia di risorse, come per esempio:

- percentuale di mezzi ecologici sul totale;

- metri cubi/anno di acqua utilizzati per abitante o per unità di prodotto; percentuali o tonnellate annue per tipologia di rifiuto;
- percentuali rifiuti smaltiti o inviati in raccolta differenziata;
- percentuale di incidenti, presenza di aree protette;
- numero degli addetti formati alle problematiche ambientali.

Diversi sono quindi gli utilizzi che il pacchetto informativo, quale è il bilancio d'esercizio e tutti i suoi documenti accessori, permette di ottenere, ma le informazioni in essi contenute vengono inserite dalla stessa azienda che potrebbe ritenere di omettere delle informazioni per tutelare le proprie conoscenze o competenze o per ottenere maggior fiducia da parte degli stakeholders e nuovi finanziatori. Per questa ragione si riteneva infatti un tempo che fossero più di uno i bilanci che venivano redatti: uno per uso interno più esaustivo e specifico ed uno di uso esterno nel quale alcune informazioni venivano omesse o ridotte. Si ritiene che ancora oggi alcune aziende operino in questi termini, seppur si siano ampliate le normative di riferimento in termini di informativa di bilancio, sia dal punto di vista finanziario, non finanziario ed economico, permettendo di individuare ulteriori dettagli, notizie e fatti che le aziende devono obbligatoriamente fornire nella redazione del bilancio d'esercizio.

CAPITOLO SECONDO

I POSTULATI E IL BILANCIO D'ESERCIZIO

2.1 Il bilancio d'esercizio secondo la normativa nazionale

Ai sensi dell'art. 2423 comma 1 del Codice civile, il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa.

Lo Stato Patrimoniale, la cui forma e struttura sono contenute nell'art. 2424 del Codice civile, mette in luce le forme di finanziamento e di impiego delle risorse finanziarie acquisite dall'impresa; viene quindi ad essere rappresentato il capitale dell'impresa inteso come fonti di finanziamento ricevute (da terzi o mezzi propri) e di impieghi effettuati sia di breve che di lungo termine.

Il Conto Economico la cui forma e struttura sono contenute nell'art. 2425 del Codice civile, invece, riassume tutte le operazioni, relative all'aspetto economico della gestione, che attengono alla creazione del reddito, sia attinenti alla produzione tipica dell'impresa, sia aventi carattere accessorio e finanziario¹⁴.

La Nota Integrativa, la cui redazione viene disciplinata dall'art. 2427, rappresenta lo strumento attraverso cui i redattori del bilancio integrano informazioni qualitative e quantitative previste negli schemi dello Stato Patrimoniale e del

¹⁴ SANTESSO E. e SOSTERO U., *“I principi contabili per il bilancio d'esercizio: Analisi e interpretazione delle norme civilistiche”*, EGEA, Milano, 2016

Conto Economico, ed anche i criteri di valutazione e di formazione adottate e le deroghe di cui si sono avvalsi e le ragioni del loro utilizzo.

Il rendiconto finanziario è un prospetto di natura contabile volto ad accertare ed illustrare le cause che spiegano la variazione subita da una certa risorsa finanziaria¹⁵ in un determinato periodo di tempo, riassumendo in forma scalare i movimenti in entrata ed in uscita che l'hanno determinata¹⁶.

L'obiettivo del bilancio d'esercizio consiste nel trasmettere un'informativa veritiera e trasparente sull'andamento dell'attività aziendale, mettendone in luce aspetti economici, ma anche patrimoniali e finanziari a tutti i soggetti di vario titolo (banche, Pubblica Amministrazione, creditori, debitori, soci...) interessati alla conduzione attuale ma soprattutto prospettica dell'impresa¹⁷.

¹⁵ Per risorsa finanziaria si intende, secondo i principi contabili nazionali, le disponibilità liquide composte dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Secondo i principi internazionali la risorsa finanziaria è composta oltre che dalle disponibilità liquide anche dai mezzi equivalenti ossia ogni strumento finanziario che può essere trasformato in denaro velocemente senza la perdita alcuna di valore.

¹⁶ Per approfondimenti si rinvia alla trattazione di: CARATOZZOLO M., *"Il bilancio d'esercizio"*, Giuffrè Editore, Milano, 2006; ALBERTI G.B., *"Il bilancio d'esercizio: formazione, lettura, interpretazione"*, Angeli, Milano, 2018; CAPODAGLIO G. e SEMPRINI L., *"Il nuovo bilancio d'esercizio"*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016; SANTESSO U., *"I principi contabili per il bilancio d'esercizio: analisi e interpretazione delle norme civilistiche"*, Egea, Milano, 2016; BARTOLINI M., *"Il bilancio d'esercizio: principi contabili nazionali e internazionali a confronto; informazioni non finanziarie e report integrato aggiornato ai D.Lgs. 139/2015 e 256/2016"*, Angeli, Milano, 2018; PAOLINI M., *"Il bilancio d'esercizio nel contesto nazionale ed internazionale"*, Giappichelli Editore, Torino, 2005

¹⁷ BALDUCCI D., *"Il bilancio d'esercizio – Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS"*, Edizioni FAG, Milano, 2007

2.2 I postulati del bilancio nazionale alla luce del d.lgs. 139/2015

Il Codice civile è stato soggetto a rilevanti modifiche, come tutta la normativa contabile, a seguito dell'introduzione del D.lgs. 18 agosto 2015 n. 139 o "Decreto Bilanci" il quale ha recepito e dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE, la quale ha abrogato le precedenti IV e VII Direttiva CEE, per la parte relativa al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato delle società di capitali e degli altri soggetti che utilizzano la stessa disciplina, con l'obiettivo di migliorare la portata informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, in particolare per le piccole imprese e, quindi, del carico normativo che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.

Il Decreto Bilanci rappresenta un primo piccolo strumento che tenta di avvicinare la normativa contabile nazionale alla quella internazionale degli IAS/IFRS. La principale novità riguarda l'introduzione del Rendiconto Finanziario come uno dei documenti obbligatori del bilancio d'esercizio. In precedenza, il rendiconto rappresentava una informativa che veniva fornita in Nota Integrativa, con la riforma del bilancio d'esercizio è stato introdotto l'art. 2425 ter c.c. che disciplina il rendiconto finanziario, la cui operatività viene regolata dall'OIC 10. L'art. 2423 ter stabilisce che non tutte le società sono obbligate a redigere anche il rendiconto finanziario, infatti solo coloro che per due esercizi consecutivi abbiano soddisfatto 2 di questi 3 parametri: un totale

dell'attivo superiore a 4.4 milioni, ricavi superiori a 8.8 milioni e più di 50 dipendenti, sono obbligate a redigerlo. In sostanza dovranno redigere il Rendiconto Finanziario le società tenute al rispetto della normativa del bilancio in forma ordinaria, mentre non è previsto per le microimprese e per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

La riforma ha determinato anche cambiamenti negli schemi contabili sia del Conto Economico che dello Stato Patrimoniale: è stata eliminata dal Conto Economico la componente straordinaria prevedendo però che ne dovrà essere data dettagliata informativa nella Nota Integrativa, in merito alla natura e all'importo dei fatti accaduti di natura straordinaria nel corso dell'esercizio; è stato vietato di capitalizzare i costi di ricerca applicata e pubblicità mentre potranno essere ancora capitalizzati i costi di sviluppo; le azioni proprie non potranno più essere ricomprese nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ma dovranno essere portate a riduzione del patrimonio netto attraverso l'istituzione di una riserva negativa denominata "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" ed inoltre non sono più previsti i conti d'ordine, le informazioni in essi contenute dovranno essere riportate nella Nota Integrativa.

In merito ai criteri di valutazione, con il Decreto Bilanci è stato introdotto nel Codice civile l'art. 2426 n. 8 che specifica: *"i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo"*

introducendo nell'ordinamento italiano il criterio del costo ammortizzato già presente nel contesto internazionale. La definizione del costo ammortizzato però non viene definita nel Codice civile occorre individuarla nel principio contabile internazionale IAS 39 che specifica che il costo ammortizzato rappresenta: *“il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”*. Inoltre, il tasso di interesse effettivo è definito, sempre dallo IAS 39, come *“il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria”*. Quando il valore di iscrizione iniziale e il valore di rimborso coincidono e gli interessi sono costanti per tutto il periodo, il criterio del costo ammortizzato coincide con quello del costo storico o del valore nominale, in quanto il tasso di interesse nominale (incassato o pagato) è identico a quello effettivo. Laddove, invece, vi siano differenze fra valore iniziale e valore di rimborso (per effetto di costi iniziali, aggi o disaggi di emissione), oppure si prevedono tassi di interesse differenti lungo la durata dello strumento finanziario, il tasso di interesse nominale è differente da quello effettivo e occorre iscrivere

nell'attivo o nel passivo patrimoniale un valore diverso dal costo storico (per i titoli) o dal valore nominale (per i crediti ed i debiti) per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati¹⁸.

Con il Decreto Bilanci, essendo stati eliminati i conti d'ordine, è stata prevista una nuova esposizione degli strumenti derivati, i quali, dovranno essere iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sotto la voce "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" come "Strumenti finanziari derivati attivi" oppure, nel caso in cui si tratti di strumenti passivi, confluiranno tra le passività precisamente alla voce "Strumenti finanziari derivati passivi" tra i "Fondi rischi ed oneri". Il D. lgs. 139/2015 ha comportato la modifica degli articoli 2425 e 2426 introducendo l'obbligo di imputazione delle variazioni del *fair value*, nel Conto Economico sotto la voce "Rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie" tra le quali sono appunto previste le rivalutazioni o svalutazioni degli strumenti finanziari derivati¹⁹. Il *fair value* è inteso come "*il prezzo al quale una regolare operazione per la vendita dell'attività o il trasferimento della passività avrebbe luogo tra gli operatori di mercato alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti*"²⁰, rappresenta quindi il valore di mercato per gli strumenti

¹⁸ COSTA P., "Il criterio del costo ammortizzato", ISTVAS, Mondadori Education, 2016

¹⁹ Per approfondimento si rinvia a: BUSSO D. e DEVALLE A., "Gli strumenti derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32", Eutekne, Torino, 2017; CIOFFI C., "L'informazione e la trasparenza e la causa dei contratti derivati", Jovene, 2018; SORVILLO B. e INFANTE L., "I derivati attraverso la lente dei conti finanziari: misurazione ed analisi", Eurosistema – Banca d'Italia, Roma, 2017;

²⁰ IASB, *IFRS 13: Valutazione del fair value*, 3 novembre 2008, par. 2

finanziari per i quali è possibile individuare un mercato attivo, altrimenti saranno sfruttate altre metodologie per la sua misurazione utilizzando mercati analoghi o mercati del suo derivato.

Il D.lgs. 139/2015 ha previsto delle modifiche anche per quanto riguarda i principi di redazione del bilancio: viene sancito il principio della prevalenza della sostanza sulla forma con l'introduzione nell'art 2423-bis (Principi di redazione del bilancio) del numero 1) bis: *“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”*. Ed anche il principio di rilevanza previsto nell'art. 2423 comma 4 che indica: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”*. L'introduzione della rilevanza (o anche materialità) è un passaggio importante ad integrazione del principio di rappresentazione veritiera e corretta ed è un'evoluzione in linea con i progetti più recenti dei principi contabili internazionali IFRS²¹.

Dopo aver fornito un quadro delle novità introdotte è opportuno specificare i criteri generali e i principi di redazione sulla base dei quali vengono redatti i bilanci d'esercizio.

²¹ PEDOTTI P. e BIANCHI S., *“Il bilancio secondo il D.lgs. 139/2015 ed i nuovi principi contabili OIC – Principali novità a seguito dell'adozione della Direttiva Europea 2013/34”*
BDO Italia, giugno 2017

L'art. 2423 comma 2 del Codice civile afferma che *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*, esprimendo in queste poche righe la clausola generale del bilancio d'esercizio, ossia i principi di²²:

- verità: la verità richiamata nel suddetto principio non è una verità oggettiva del bilancio, irraggiungibile per via del fatto che nel bilancio si utilizzano per la definizione di alcune poste delle stime, ma richiede che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino i risultati.
- chiarezza: affinché possa ritenersi rispettato il principio di chiarezza è opportuno che il bilancio sia comprensibile nei modi in cui vengono presentate le voci, i prospetti e le spiegazioni dei processi valutativi; sia ordinato nella esposizione delle voci secondo criteri di rilevanza e di distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazioni di compensazioni e che sia completo

²² Per approfondimenti su tali argomenti si rimanda a: DEZZANI F., *“Il principio di chiarezza, verità e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale”* in *“Le società”*, 1987; BALZARINI P., *“Autonomia dei principi di chiarezza, verità e correttezza nel bilancio”* Il commento in *“Le società”*, 1998; BOCCHINI E., *“Manuale di diritto della contabilità delle imprese”* Utet, Torino, 1995; FERRERO G., *“I complementari principi della chiarezza, della verità e della correttezza nella redazione del bilancio di esercizio”*, Giuffrè, Milano, 1991; FIORI G., *“Il principio della rappresentazione veritiera e corretta nella redazione del bilancio d'esercizio”*, Giuffrè, Milano, 1999.

nella diffusione delle informazioni che risultano rilevanti per la comprensione dell'oggetto del bilancio²³.

- correttezza: si può interpretare il principio della correttezza secondo due diverse accezioni:
 - sotto il profilo tecnico in cui si fa riferimento a criteri per la determinazione dei valori ed è opportuno che le imprese abbiano un sistema contabile ed amministrativo tale da permettere di disporre di dati analitici, verificabili e documentati affiancato da un sistema di controllo interno;
 - sotto il profilo comportamentale si fa invece riferimento al rispetto in modo pieno, leale e in buona fede delle norme fornendo le informazioni in modo corretto e comprensibile.

Alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 l'Organismo Italiano della Contabilità è stato incaricato dallo stesso legislatore di aggiornare i principi contabili nazionali alla luce della riforma e l'OIC 11 è uno dei principi che ha subito una revisione e delle modifiche e rappresenta il principio contabile che permette di individuare quali siano i postulati posti a fondamento, insieme alla clausola generale, per la redazione del bilancio d'esercizio:

²³ SANTESSO E., SOSTERO U., *"I principi contabili per il bilancio d'esercizio: analisi e interpretazione delle norme civilistiche"*, Egea, Milano, 2016

- prudenza: se in ambito internazionale il principio della prudenza non è più considerato come una caratteristica che le informazioni devono avere per ritenere il bilancio attendibile; in ambito nazionale invece il principio è al centro della maggior parte delle valutazioni che vengono compiute nella rappresentazione delle poste di bilancio (le rimanenze, i crediti...). Il principio della prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza.

Il principio si esplicita attraverso l'espressione in bilancio dei costi anche non effettivamente sostenuti ma che probabilmente dovranno essere sostenuti in futuro (come gli accantonamenti per rischi futuri) mentre i ricavi dovranno essere contabilizzati solo se effettivamente realizzati. Indubbio è che per alcune poste di bilancio dovranno essere compiute delle stime, nel rispetto del suddetto principio dovrà essere scelto il criterio di valutazione, pur sempre rispettando la rappresentazione veritiera e corretta della posta, ritenuto più prudente.

- continuità aziendale: secondo tale principio gli amministratori della società, per la definizione dei criteri da utilizzare per la redazione del bilancio, dovranno valutare se la società sia in grado di svolgere la propria attività nel suo normale svolgimento senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di ricorrere a procedure concorsuali o di liquidazione dell'impresa. Nel caso si riscontri la non continuità aziendale dovranno essere utilizzati diversi criteri

di redazione del bilancio specificando il motivo per il quale è stato necessario utilizzare criteri differenti (come criteri di liquidazione)²⁴.

- rappresentazione sostanziale: secondo tale principio è opportuno che il redattore del bilancio analizzi con attenzione i contratti e le implicazioni giuridiche e fiscali di una operazione per poter imputare correttamente la reale sostanza economica. Qui infatti si ritiene sottolineare come spesso la sostanza delle transazioni non è coerente con quella che appare dalla forma legale. La sostanza economica rappresenta l'essenza dell'evento o del fatto, ossia la sua vera natura. Se nel rispetto delle disposizioni normative non si è comunque in grado di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell'operazione è opportuno che vengano fornite informazioni aggiuntive nella Nota Integrativa.
- costanza dei criteri di valutazione: mutare i criteri di valutazione esercizio dopo esercizio renderebbe il bilancio non facilmente comprensibile e comparabile da parte degli utilizzatori del bilancio e lo renderebbe sostanzialmente inattendibile. Provvedendo ad inserire all'interno dell'art.

²⁴ Per approfondimenti sul tema della continuità aziendale si rinvia a: MARCELLO R., *“L'accertamento della continuità aziendale nella crisi di impresa: metodologie e prassi professionali”*, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, n. 5/2015; QUATTROCCHIO L. e BELLANDO F., *“Continuità aziendale, crisi e insolvenze, nella loro dimensione evolutiva e (spesso) degenerativa”*, Giappichelli Editore, Torino, Rivista telematica bimestrale Diritto ed Economia dell'impresa, n. 1/2017; SOLIDORO A., *“Il presupposto della continuità aziendale: criteri e metodi per un monitoraggio efficace. Parte prima: il contesto normativo e di prassi antecedentemente la riforma del Codice della crisi e dell'insolvenza”*, Rivista Crisi e risanamento n. 35/2019.

2423 bis c.c. il presente principio, il legislatore ha voluto evitare di lasciare la possibilità agli amministratori di mutare i criteri per cercare di esporre una situazione migliore di quella che si sarebbe potuta ottenere se si fossero continuati ad applicare i precedenti criteri. È prevista però una possibilità di deroga alla costanza dei criteri di valutazione: in casi eccezionali, è possibile modificare i principi applicati, specificando nella Nota Integrativa, le ragioni del cambiamento apportando tutte le informazioni necessarie per permettere agli utilizzatori di poter comunque comparare il bilancio, gli effetti che ciò ha generato nel risultato economico d'esercizio e come questo sarebbe stato se il cambiamento non fosse intervenuto.

- rilevanza: è un principio introdotto con la recente normativa, già presente in realtà da tempo nella prassi, ma esplicitato solo con il D. Lgs. 139/2015. Su questo principio se ne parlerà ampiamente nel successivo capitolo.
- comparabilità: affinché un bilancio possa ritenersi comparabile è opportuno che vi sia una costanza sia sostanziale (si richiama in questo senso il postulato prima esposto della costanza nei criteri di valutazione) sia formale intesa come costanza nelle modalità di esposizione delle voci, nell'utilizzo degli stessi prospetti contabili, in questo caso infatti sussiste il rispetto inderogabile degli artt. 2424 e 2425 che specificano la struttura e la forma dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e tutte le informazioni utili agli utilizzatori del bilancio in merito a modifiche della struttura aziendale.

2.3 Il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali

La globalizzazione dei mercati, la necessità delle imprese di poter attingere a diverse fonti di finanziamento e la creazione di relazioni a livello internazionale, ha fatto sì che si sviluppasse la necessità di armonizzare le varie normative contabili degli Stati così da permettere la creazione di bilanci trasparenti e di facile comprensione e comparabilità.

Per far ciò, era necessario che venissero applicati a livello comunitario, oltre che la normativa nazionale in materia di bilancio, un insieme unico di principi contabili: gli *International Accounting Standards* (IAS) messi a punto dall'*International Accounting Standards Board* (IASB), dal 2001 i principi contabili internazionali emanati dallo IASB sono definiti *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Si parla infatti adesso di principi IAS/IFRS; per ora IAS e IFRS coesistono. È stato stabilito da Regolamento Europeo 1606/2002 che l'applicazione degli IAS/IFRS fosse obbligatoria dal 1° gennaio 2005 per le società quotate, mentre è rinviata la facoltà di applicazione obbligatoria o opzionale degli IAS/IFRS agli Stati membri per i bilanci individuali e consolidati delle società non quotate. Questo Regolamento è stato di fondamentale importanza a livello europeo per l'introduzione dei principi contabili

internazionali avviando così un processo di integrazione ed armonizzazione delle regole e delle tecniche contabili nei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Anche in Italia, come negli altri Stati membri, dal 2005 sono stati adottati nei bilanci i principi contabili internazionali, dapprima con la legge 306/2003 e successivamente con il decreto legislativo n. 38/2005 che ha stabilito che sono obbligate ad applicare i principi contabili internazionali: tutte le società, comprese le banche, gli intermediari finanziari vigilati e le compagnie assicurative che redigono il bilancio consolidato ed inoltre gli stessi devono applicare i principi contabili anche nella redazione dei bilanci individuali. Il decreto stabilisce inoltre che è vietata l'applicazione dello stesso per quelle società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Mentre vi è la facoltà, quindi viene lasciata libera scelta di applicazione o meno dei suddetti principi, per le altre società.

Questa forte scelta compiuta dall'Italia di vedere applicati gli IAS/IFRS anche nei bilanci separati delle società ha creato due problemi principali:

- il primo riguarda la determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali: si è individuato un cambiamento profondo nella determinazione del reddito imponibile secondo i principi contabili internazionale rispetto a quelli nazionali soprattutto in riferimento ai cambiamenti dei criteri di valutazione delle poste che hanno spinto il legislatore italiano ad individuare delle normative tributarie specifiche per quelle società obbligate alla redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS.

- il secondo problema riguarda la distribuibilità di utili e di riserve: le regole degli IAS/IFRS risultano essere meno prudenti rispetto a quanto previsto dalla normativa del Codice civile italiano, ciò ha reso necessario introdurre, anche in questo caso, degli specifici interventi legislativi ossia gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 38/2005 e la Guida n. 4 dell'OIC.

Per come ha deciso di operare l'Italia e per la tipologia di imprese presenti sul territorio (soprattutto piccole e medie imprese) l'applicazione dei principi IAS/IFRS è destinata ad un numero ridotto di società, seppur rilevanti dal punto di vista economico e dimensionale, le altre imprese operanti sul territorio redigono invece il bilancio applicando le disposizioni contenute nel Codice civile e nei principi contabili nazionali emananti dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

2.4 I principi di redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS

I principi contabili internazionali si fondano su delle regole generali necessarie per comprendere ed applicarne correttamente il contenuto. Le regole generali sono contenute all'interno del *Conceptual Framework For Financial Reporting* la cui prima versione è stata pubblicata nel 1989. Negli anni vi sono stati profondi cambiamenti anche in linea al mutarsi della situazione economica europea e mondiale di questi ultimi anni, fino ad arrivare all'ultima versione

pubblicata nel marzo 2018 la quale però non si discosta in maniera eccessiva rispetto a quanto era già stato pubblicato nella versione del 2010. Il documento contiene:

- 1) le finalità assegnate al bilancio d'esercizio ed i destinatari delle informazioni contabili;
- 2) le caratteristiche qualitative che determinano l'utilità delle informazioni contenute nei bilanci;
- 3) la definizione, rilevazione e misurazione delle poste che costituiscono i bilanci;
- 4) i concetti di capitale e di conservazione del capitale.

Tradizionalmente il modello contabile internazionale ha una natura *user – oriented*, ossia sbilanciata sulle esigenze informative dei suoi utilizzatori nel tentativo di offrire loro conoscenze sull'impresa utili ai fini decisionali, tentando di ridurre le asimmetrie informative sussistenti tra impresa e mercati finanziari agevolando gli investitori in particolare nell'allocazione dei capitali. Se inizialmente, nelle precedenti versioni del *Framework*, i destinatari del bilancio erano principalmente gli investitori, nelle versioni del 2010 e del 2018, il *Framework* si è posto come obiettivo quello di “fornire informazioni utili ad attuali e potenziali investitori, prestatori di capitali ed altri creditori” ampliando la

gamma di coloro che ottengono informazioni utili per “l’assunzione di decisioni sulle concessione di risorse all’entità”.²⁵

Il *Framework* tende quindi a definire dei concetti di base per la preparazione e presentazione di un bilancio redatto in conformità degli IAS/IFRS; detti concetti di base si suddividono in:

- assunti di base quali:
 - competenza economica: secondo detto principio un’operazione deve essere rilevata nel momento della sua maturazione economica e non nel momento della maturazione finanziaria; deve sussistere inoltre la correlazione tra i ricavi e i costi. Saranno i ricavi a dettare la competenza dei costi. Il *Framework* specifica che i ricavi sono rilevati in Conto Economico nel momento in cui ha luogo un incremento di benefici futuri comportante un incremento delle attività o un decremento di passività che può essere valutato attendibilmente; mentre i costi sono rilevati in Conto Economico nel momento in cui ha luogo un

²⁵ AGLIATA F., ALLINI A., BISOGNO M., CALDARELLI A., CAPALBO F., DI CARLO F., FIONDELLA C., WILLIAM FORTE W., ALBERTO INCOLLINGO A., LUCCHESI M., MACCHIONI R., MAFFEI M., MAGLIO R., MANES ROSSI F., TARTAGLIA POLCINI P., TUCCILLO D., SANNINO G., “*Il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni*”, Giapichelli, Torino, 2016

decremento di benefici futuri comportante un decremento delle attività o un incremento di passività che può essere valutato attendibilmente.

- continuità aziendale: gli amministratori della società siano devono valutato se l'azienda continuerà ad operare in futuro nel normale funzionamento, ossia se sarà in grado di svolgere la propria attività in modo regolare escludendo ipotesi liquidatorie o interruzioni di operatività. Il principio di revisione n. 21 in merito alla continuità aziendale specifica delle situazioni tali da permettere di individuare tempestivamente, se esiste un sistema di controllo interno, situazioni di non continuità aziendale; queste sono per esempio: una società che versi in una situazione di deficit patrimoniale, che ha costanti perdite d'esercizio, che non distribuisca, o lo faccia in modo discontinuo, i dividendi ai soci o azionisti, oppure la perdita di personale dirigenziale e/o concessioni; oppure avere il capitale sociale al di sotto dei limiti legali, avere numerosi contenziosi fiscali in essere. Si tratta di circostanza che, se verificate, potrebbero determinare

una situazione nella quale non si può più ritenere che quell'impresa svolga la propria attività nel suo regolare funzionamento. In questo caso gli amministratori dovranno specificare nel bilancio il motivo per il quale si ritiene che l'impresa non sia in grado di operare regolarmente ed i criteri utilizzati per redigere il bilancio.

- caratteristiche qualitative ossia requisiti che le informazioni incluse nel bilancio devono possedere per ritenerle utili agli utilizzatori del bilancio e per permettere loro di assumere decisioni economiche corrette:

- o significatività: un'informazione sarà ritenuta significativa quando questa genera una differenza nelle decisioni degli utilizzatori del bilancio, aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuati precedentemente, permettendo inoltre di effettuare analisi consuntive e/o prospettive. Uno specifico aspetto della significatività è rappresentato dalla materialità: un'informazione è ritenuta materiale quando la sua omissione o errata rappresentazione

potrebbe influire sulle decisioni che gli utilizzatori intraprendono;

- comprensibilità: nell'illustrare le informazioni finanziarie e contabili è opportuno che queste vengano enunciate sfruttando un linguaggio di facile comprensione per coloro che abbiano una ragionevole conoscenza del business e che analizzano le informazioni con diligenza; la comprensibilità deve essere soddisfatta sia in riferimento alle singole poste di bilancio sia nel bilancio nel suo complesso.
- attendibilità: fa riferimento alla qualità dell'informazione; un'informazione è ritenuta attendibile se è priva di errori e di distorsioni rilevanti e gli utilizzatori del bilancio possono fare affidamento su di essa come presentazione affidabile di ciò che intende rappresentare o di ciò che si può ragionevolmente ritenere che essa rappresenti²⁶.
- rappresentazione fedele: secondo quanto principio il bilancio deve rappresentare fedelmente le operazioni di

²⁶ DEVALLE A., *“Il sistema informativo aziendale ed il passaggio agli IAS/IFRS”*, Giuffrè editore, Milano, 2006

gestione dell'azienda avvenute nel corso dell'esercizio oggetto di bilancio; quindi i valori di bilancio devono corrispondere alla contabilità dell'impresa e alle risultanze delle rilevazioni contabili;

- prevalenza della sostanza sulla forma: il principio afferma che le operazioni e gli eventi aziendali devono essere innanzitutto rilevati e devono essere rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non soltanto tenendo conto della forma legale, in questo modo l'informazione riflette fedelmente i fatti e le operazioni attuatosi nell'impresa.
- neutralità: l'informazione è ritenuta attendibile quando è priva di distorsioni preconcepite. Un bilancio sarà considerato non neutrale, e per neutralità si intende l'assenza di pregiudizi da parte di chi redige il bilancio, se, nello scegliere o nel presentare un'informazione riesce ad influenzare una decisione o un giudizio al fine di ottenere un risultato predeterminato; il principio della neutralità quindi si sostanzia nel divieto di utilizzare specifiche politiche contabili che possano

avvantaggiare alcuni gruppi di interesse a discapito di altri.

- completezza: le informazioni contenute nei bilanci devono essere complete entro i limiti della rilevanza e dei costi. Un'informazione può non essere completa quando l'omissione di alcuni aspetti rende l'informazione falsa e quindi forviante, inattendibile e non significativa per permettere agli utilizzatori del bilancio di compiere scelte consapevoli e correttamente informati;
- comparabilità: è una qualità che permette agli utilizzatori del bilancio di identificare e comprendere analogie e/o differenze di specifici aspetti in riferimento a due o più imprese o in riferimento alla stessa impresa nel tempo per valutare gli andamenti tendenziali della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Il *Framework* specifica che per ritenere un bilancio comparabile è opportuno che vengano specificati i criteri di valutazione delle poste del bilancio e le eventuali modifiche di applicazione. Affinché si possano comparare più bilanci è importante

che vengano rappresentate le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli esercizi precedenti.

Veniva ricompresa tra le caratteristiche quantitative nelle precedenti versioni del Framework anche il principio della prudenza, nella versione del 2010 e del 2018 questo principio non viene più enunciato; se in ambito nazionale il principio della prudenza rappresenta un principio cardine nella rappresentazione del bilancio, in ambito internazionale questo riveste un ruolo solo secondario in quanto secondo lo IASB detto principio, se osservato, portava ad “accantonamenti eccessivi, sottostima di attività o ricavi o la sovrastima di passività o costi” e ciò non avrebbe permesso di rispettare il principio della neutralità, sopra esposto, e avrebbe compromesso l’attendibilità del bilancio.

CAPITOLO TERZO

IL PRINCIPIO CONTABILE DELLA SIGNIFICATIVITÀ E RILEVANZA

Prima della recente riforma sui bilanci d'esercizio, il postulato o principio della rilevanza non era concepito come tale; nella prassi la rilevanza veniva espressa unitamente al principio della significatività, in ambito nazionale infatti si poteva ritenere che significatività e rilevanza fossero utilizzati come sinonimi.

Significatività e rilevanza erano, e sono tutt'ora, caratteristiche qualitative del bilancio che concorrono a renderlo più utile per i suoi utilizzatori. Se infatti un bilancio presenta informazioni ritenute non significative e/o non rilevanti potrebbe indurre i soggetti economici ad assumere decisioni economiche difformi da quelle che avrebbero assunto nel caso in cui queste non vi fossero state.

Il concetto di significatività e rilevanza può essere assunto sia in riferimento ad informazioni quantitative, tali da poter permettere di effettuare confronti con gli esercizi precedenti ed analisi in riferimento alla natura patrimoniale, finanziaria ed economica della società; sia in riferimento ad informazioni qualitative riferite a fatti che si sono originati nella pendenza dell'esercizio, ritenuti di notevole importanza informativa da esporli in bilancio. Le informazioni rappresentate non devono essere ridondanti, non devono essere

eccessive e devono essere rappresentate in modo chiaro (nel rispetto della clausola generale del bilancio).

3.1 La rilevanza secondo il Codice civile e le disposizioni penali

Nel Codice civile la significatività e la rilevanza non erano esplicitate prima della riforma intervenuta nel 2015. Il richiamo a dette caratteristiche veniva ritenuto implicitamente da alcuni degli articoli del Codice civile che trattano di bilancio d'esercizio come:

- l'art. 2423 ter si esprime in merito al raggruppamento di voci, possibile solo se l'importo delle voci che vengono raggruppate è **irrilevante** ai fini della rappresentazione veritiera e corretta;
- l'art. 2426 n. 10 tratta dei criteri di valutazione e specifica che *“il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in **misura apprezzabile** dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella Nota Integrativa”*.
- L'art. 2426 n. 12 specifica che le *“attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano*

costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione”;

- l'art. 2427 n. 6 bis sancisce che “*eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio se ne deve dare notizia nella Nota Integrativa”;*
- l'art. 2427 n. 7 e 13 indica che in Nota Integrativa deve essere esplicitato l'ammontare che risulti **apprezzabile** “*della composizione delle voci ratei e risconti attivi, ratei e risconti passivi, altri fondi dello Stato Patrimoniale, altre riserve e i proventi e oneri straordinari*”.

Tutte queste disposizioni facevano chiaro riferimento al concetto di rilevanza e significatività pur non essendovi all'epoca una chiara definizione; veniva quindi lasciata molta autonomia al redattore del bilancio in merito alla definizione di ciò che ritenesse tale.

Il dettato normativo introdotto nel Codice civile all'art. 2423 comma 4, che ha previsto nell'ordinamento italiano il principio della rilevanza, fa riferimento alla possibilità di omettere, non solo l'informativa e la presentazione, ma anche la rilevazione contabile dei fatti amministrativi, quando questi non abbiano effetti rilevanti, ossia quando è ragionevole ritenere che l'omissione non influenzi le decisioni degli *stakeholder*. L'introduzione del suddetto articolo ha comportando

la modifica e l'eliminazione di alcuni degli articoli sopra citati onde evitare ridondanza nella normativa.

Il Codice civile però non prevede che cosa si intenda per “rilevante” per darne una definizione occorre richiamare la Direttiva Europea 34/2013 nell'art. 2 punto 16 che definisce la rilevanza come: *“lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori del bilancio sulla base del bilancio dell'impresa.”*

La Direttiva 2013/34/UE ha però ritenuto di dover specificare che *“l'omessa rilevazione di un fatto ritenuto non rilevante non deve andare in contrasto con gli obblighi nazionali relativi alla regolare tenuta dei registri contabili”*; infatti l'art. 2423 bis comma 4 conclude il suo dettato specificando che: *“Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*. Ci si domanda però quale normativa nazionale preveda la possibilità di omettere la rilevazione di un fatto avvenuto nell'esercizio, seppur poi questo sia ritenuto irrilevante ai fini dell'informativa di bilancio, non verrebbero comunque rappresentati tutti i fatti della gestione. Si pensi alla possibilità di omettere la rilevazione di acquisti di beni o servizi in quanto fino ad un determinato valore abbiano effetti irrilevanti sul bilancio, non vi sarebbe alcuna spiegazione, di un'uscita di cassa o di un addebito nel conto corrente. Non si può quindi ritenere che il concetto di *omessa rilevazione* faccia riferimento alla

possibilità di non rilevare contabilmente un fatto avvenuto nell'esercizio, o nella pendenza della redazione del bilancio, perché questo lederebbe la clausola generale del bilancio. Pare quindi che il principio non trovi applicazione nel momento della rilevazione iniziale del fatto di gestione, piuttosto nella sua successiva valutazione per le scritture di assestamento e di integrazione finalizzati alla chiusura dei conti annuali. Solo in quel caso sarebbe ammissibile omettere di valutare una data posta quando l'entità di tale valutazione fosse ritenuta non rilevante.²⁷

Il nuovo art. 2423 c.c., prevedendo l'omissione di informazioni rilevanti, non vuole alterare la rappresentazione veritiera e corretta, anzi ne vuole dare maggior rigore e rilievo. La rilevanza quindi è opportuno che venga valutata sia nel complesso delle informazioni che vengono omesse, sia la singola informazione, ciò perché, anche più singole omissioni ritenute irrilevanti, nel complesso potrebbero invece comportare la non corretta esposizione dei fatti e quindi una non corretta rappresentazione dell'informativa in bilancio.

È comunque previsto che i dati che si omettono, perché ritenuti irrilevanti, debbano essere specificati in Nota Integrativa. Si ritiene che possa essere stata fatta questa scelta per alleggerire il contenuto del Conto Economico e dello Stato

²⁷ MATTEO QUATTROCCHIO L. e OMEGNA B.M., *“La rilevanza nelle valutazioni bilancio”*, Il nuovo diritto delle società, Anno 14, numero 12, 15 giugno 2016

Patrimoniale, preferendone l'esposizione nella sola Nota Integrativa, ciò per aumentare la leggibilità e la chiarezza del bilancio nel suo complesso.

Il 27 maggio 2015 è stata introdotta la legge n. 69 intitolata *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio”* la quale ha previsto rilevanti modifiche alle disposizioni penali in materia di società e consorzi. Questa legge ha modificato l'art. 2621 prevedendo anche in ambito penale il principio della rilevanza e specificando che: *“gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni”*.

Con l'introduzione di questo articolo e con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 27 maggio del 2016 n. 22474 hanno previsto la sussistenza del reato di false comunicazioni sociali se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici, i redattori del bilancio si discostano

consapevolmente o non rilvano fatti ritenuti significativi, senza darne giustificativa nella Nota Integrativa, inducendo in errore i destinatari di dette comunicazioni²⁸.

3.2 La modifica dei principi contabili nazionali alla luce del principio della rilevanza

L'Organismo italiano di contabilità (di seguito OIC) è stato istituito nel 2001 da Assirevi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane, Andaf, Ania, Assilea, Assonime, Confagricoltura, Confcommercio, Confindustria, Aiaf, Assogestioni, la Centrale Bilanci e Borsa Italiana, in quanto si sentiva l'esigenza di costituire uno *standard setter* nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile²⁹.

L'OIC ha il compito di emanare i principi contabili nazionali, secondo la prassi operativa, nel rispetto del Codice civile; fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile e partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati

²⁸ https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_la_legge_69_del_2015.html

²⁹ https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92

in Europa intrattenendo oltretutto rapporti con gli organismi contabili degli alti paesi³⁰.

L'art. 12 n. 3 del D.lgs. 139/2015 prevedeva che: *“L’Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”*. Per questa ragione la maggior parte degli OIC in vigore prima del suddetto decreto vennero revisionati e integrati con le disposizioni previste.

Uno dei principi contabili nazionali che subito modifiche è l’OIC 11 che prevede le *“Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”*: prima della riforma del 2015 l’OIC riportava solo un lieve richiamo alle caratteristiche qualitative, come la significatività e rilevanza, che le informazioni dovevano possedere in bilancio, senza darne un dettato specifico, assumendo significatività e rilevanza come sinonimi, andando a richiamare altre norme di redazione del bilancio per la sua applicazione. Successivamente dal marzo 2018, momento in cui venne pubblicata la versione definitiva del “nuovo” OIC 11, il principio della rilevanza viene inserito tra i postulati del bilancio, ne viene data una reale definizione e le sue caratteristiche qualitative e quantitative. È centrale il ruolo che l’OIC vuole dare alla informativa inserita in Nota Integrativa: il redattore del bilancio deve fornire ogni informazione che reputa essere rilevante al fine della rappresentazione

³⁰ https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92

veritiera e corretta del bilancio, sia in merito alle modalità di applicazione dei principi contabili, sia in merito alle politiche contabili che vengono applicate. L'OIC specifica che il redattore del bilancio, se intende utilizzare il nuovo comma 4 dell'art. 2423, deve fornire le motivazioni delle sue omissioni.

L'OIC 11, nella sua nuova versione, rimanda ad alcuni principi contabili per definire alcune declinazioni pratiche del principio di rilevanza per le quali si richiede illustrazione in Nota Integrativa come:

- l'OIC 13 tratta delle rimanenze di magazzino nel quale viene specificato che può essere utilizzato per praticità e, se approssima il costo effettivo delle rimanenze, il metodo del costo standard, del prezzo al dettaglio o del valore costante per le materie prime, sussidiarie e di consumo se queste sono costantemente rinnovate e hanno scarsa rilevanza rispetto all'attivo del bilancio;
- l'OIC 15 disciplina i crediti, l'OIC 19 tratta i debiti e l'OIC 20 fa riferimento ai titoli di debito, nei quali viene enunciato che se la società decide di non applicare il costo ammortizzato, in quanto è prevista la possibilità di deroga all'applicazione del costo ammortizzato *“quando i costi o ricavi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono irrilevanti o di scarso rilievo, ne deve essere data informativa nella Nota Integrativa dando evidenza del risultato che si sarebbe ottenuto nel caso in cui si fosse applicato il*

criterio del costo ammortizzato e le politiche contabili effettivamente adottate". La deroga solitamente viene utilizzata per i debiti o crediti aventi scadenza inferiore ai 12 mesi o quando il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia così differente dal tasso di mercato.

- l'OIC 16 in merito alle immobilizzazioni materiali che specifica che *"se le attrezzature industriali e commerciali siano costantemente rinnovate e di scarsa importanza rispetto all'attivo del bilancio o se utilizzano ai fini dell'ammortamento la mezza aliquota e la quota di ammortamento non si discosta in modo significativo rispetto al valore che avrebbe avuto nel caso in cui si fosse calcolato l'ammortamento dal momento in cui è realmente entrata in uso con la sua aliquota normale, può essere applicato dandone evidenza nella Nota Integrativa spiegandone le ragioni"*.

3.3 Introduzione del concetto di "*materiality*" negli IAS/IFRS

In ambito internazionale il principio della rilevanza è espresso attraverso il concetto di materialità (o *materiality*) strettamente collegata al principio della significatività (o *relevance*) rappresentando insieme una caratteristica qualitativa

fondamentale per i *primary users*³¹, affinché siano in grado di trarre informazioni utili per assumere corrette decisioni.

Lo IASB nell'ottobre del 2018 ha dovuto pubblicare un emendamento che chiarisse la definizione di materialità; fino a quel momento quando si parlava di materialità in ambito internazionale si faceva riferimento a: “*Omissions or misstatements of items are material if they could, individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements*”, ma alcune società hanno ritenuto che la suddetta definizione comportasse che venissero incluse nel bilancio innumerevoli informazioni, ritenute spesso irrilevanti, solo nel rispetto del fatto che, nel caso in cui queste non fossero state inserite, gli utilizzatori del bilancio avrebbero potuto assumere decisioni distorte. Nello stesso tempo però le troppe informazioni avrebbero comportato il medesimo risultato.

Per questa ragione è quindi intervenuto lo IASB, modificando la definizione di materialità, che oggi, ripresa e modificata nei principi contabili internazionali che ne fanno richiamo, ossia lo IAS 1 e lo IAS 8, recita: “*Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence the decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about*

³¹ Secondo il *Conceptual Framework* sono gli investitori attuali e potenziali e i portatori di capitale

a specific reporting entity”. Rendendo in questo modo opportuno inserire solo quelle informazioni ritenute utili al fine di assumere decisioni per *primary users*. La definizione qui citata è stata poi quella assunta a livello comunitario dalla Direttiva 2013/34/UE, applicata poi nel contesto italiano attraverso il D.lgs. 139/2015, in questo modo quindi il concetto di rilevanza è omogenizzato sia in ambito comunitario che internazionale.

L'emendamento è diventato effettivo dal 1° gennaio 2020, ma le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali avrebbero potuto applicarlo già precedentemente.

Lo IASB, per rendere ancora più semplice la rappresentazione nel bilancio delle informazioni ritenute materiali, ha enunciato una guida pratica per l'applicazione del concetto di materialità, si parla del IFRS *Practice Statement 2 Making Materiality Judgements*. Non si tratta di un vero principio contabile di riferimento, che deve necessariamente essere applicato da quelle società che devono redigere il bilancio secondo gli IAS/IFRS, ma si tratta di un documento utile al fine di assicurare che tutto ciò che potrebbe influenzare le decisioni assunte dagli utilizzatori del bilancio, sia effettivamente presente.

Lo IFRS *Practice Statement 2 Making Materiality Judgements* individua la determinazione della rilevanza in 4 fasi che possono essere intese in questo modo:

1. Identificazione delle informazioni. Nella prima fase, l'azienda identifica le informazioni che potrebbero essere significative in base ai requisiti previsti dai principi contabili di riferimento.
2. Valutazione della rilevanza delle informazioni. Nella seconda fase, l'azienda deve stabilire se le informazioni identificate nella fase precedente sono rilevanti, sia dal punto vista qualitative che dal punto di vista quantitativo.
3. Esposizione delle informazioni. Nella terza fase, l'azienda deve esporre le informazioni nei bilanci in modo tale da prevedere una comunicazione chiara e concisa. A tal proposito, occorre:
 - enfatizzare le questioni rilevanti;
 - descrivere le informazioni in modo semplice e diretto;
 - specificare eventuali relazioni e connessioni tra le diverse informazioni;
 - minimizzare la duplicazione delle informazioni.
4. Revisione delle informazioni. Nella quarta fase, l'azienda dovrebbe procedere alla revisione di tutte le informazioni inserite nel bilancio, valutando se queste siano rilevanti in forma autonoma o in connessione con altre informazioni fornite. In questa attività ci si potrebbe rendere conto della necessità di includere informazioni le quali erano state considerate irrilevanti

o eliminare informazioni considerate rilevanti, aggregando, disaggregando o riorganizzando le informazioni incluse nei report finanziari³².

3.4 La significatività nella revisione legale dei conti

Il concetto di significatività rappresenta un aspetto fondamentale nella revisione legale dei conti. Innanzitutto, per revisione legale dei conti si intende l'insieme delle attività e delle procedure che, un revisore contabile o una società di revisione iscritti all'albo dei revisori legali, compie per poter acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. La ragionevole sicurezza corrisponde ad un livello di sicurezza elevato, ma non assoluto, in quanto il revisore non può permettersi di controllare tutto, quindi fonda la ragionevole sicurezza su elementi probativi³³.

Il revisore dovrà esporre, redigere e presentare una relazione nella quale è contenuto un giudizio sul bilancio in riferimento alla conformità dello stesso alla normativa contabile, al Codice civile e ai fatti aziendali.

Quattro sono le tipologie di giudizio che il revisore potrebbe esprimere:

³² SOTTORIVA C. e CERRI A., *“Il principio della rilevanza nella redazione del bilancio d’esercizio*, Pavia University Press, Vol. 10 n. 1/2019, aprile 2019

³³ Gli elementi probativi rappresentano le informazioni che il revisore utilizza per giungere alle conclusioni su cui basa il proprio giudizio; gli elementi probativi vengono misurati sia in termini qualitativi che quantitativi.

- positivo: il bilancio è stato redatto conformemente alla normativa contabile ed i fatti intervenuti nell'esercizio;
- positivo con rilievi: il revisore ha individuato degli errori significativi singolarmente, ma non sono ritenuti tali nel complesso del bilancio; oppure quando non è in grado di assumere elementi probativi sufficienti su cui basare il proprio giudizio, ma conclude che gli effetti di eventuali errori non individuati non siano pervasivi nel bilancio;
- negativo: il revisore ha individuato errori ritenuti, sia singolarmente che nel complesso, rilevanti da rendere il bilancio inattendibile;
- impossibilità di esprimere un giudizio: il revisore non è stato in grado di poter fornire il proprio giudizio in quanto non ha ottenuti sufficienti elementi; egli conclude che errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi al fine dell'informativa del bilancio³⁴.

Il revisore per poter svolgere tutte le attività e le procedure necessarie affinché possa ottenere tutte le informazioni di cui necessita, a seguito dell'ottenimento dell'incarico³⁵, valuterà da subito la portata delle attività e delle procedure che dovrà compiere.

³⁴ Per approfondimenti in merito al giudizio del revisore si rimanda a: BAVA F., DEVALLE A. *“Il nuovo giudizio del revisore sul bilancio e la relazione dei sindaci”*, Eutekne, Torino, 2018; SASSO S., *“Il giudizio del Revisore Legale dei Conti”* – evento del 20/04/2016;

³⁵ L'incarico di revisione viene affidato al revisore o alla società di revisione dall'assemblea dei soci, solitamente nell'assemblea di approvazione del bilancio, attraverso la valutazione delle proposte pervenute alle società. Il revisore prima di provvedere ad inviare la propria proposta

L'ampiezza del lavoro che il revisore o la società di revisione dovrà compiere, su una particolare realtà aziendale, dipende dalla significatività e dal rischio di revisione. Il concetto di significatività utilizzato nella revisione legale dei conti non viene espressamente considerata in riferimento alle informazioni, ma bensì agli errori che il revisore può individuare nella sua analisi effettuata sul bilancio.

Gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio. La suddetta definizione viene individuata nel principio di revisione ISA 320. Lo stesso principio specifica che la significatività nella revisione è prevista:

- nella pianificazione dello svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti;
- nello svolgimento della revisione legale dei conti;
- nella valutazione dell'effetto degli errori identificati sullo svolgimento della revisione contabile;

alle società dovrà valutare le disponibilità di personale con le capacità tecniche e le esperienze necessarie per eseguirlo e supervisionarlo.

- nella valutazione dell'effetto degli errori non corretti, ove presenti, sul bilancio, nonché nella formazione del giudizio sul bilancio nella relazione di revisione.

I principi di revisione sono stati emanati *dall'International Auditing and Assurance Standard Board* (IAASB) e tradotti in lingua italiana, con l'autorizzazione dell'*International Federation of Accountants* (IFA) e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), in collaborazione con Assirevi e Consob.

Il rischio di revisione rappresenta il rischio che il revisore esprima un giudizio non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato. Il rischio di revisione dipende dal:

- rischio di errori significativi che rappresenta il rischio che il bilancio sia significativamente errato prima di essere sottoposto a revisione contabile.

Esso dipende da:

- o rischio intrinseco: si tratta di un rischio connaturato all'impresa oggetto della revisione, ed è inteso come la oggettiva possibilità che un saldo di un conto contabile, oppure di una classe di operazioni, possa essere inesatto e quindi tale da causare, singolarmente oppure perché cumulato con altri, delle inesattezze significative nel bilancio. Si può quindi affermare che il rischio intrinseco è l'attitudine di una qualunque voce di bilancio a presentare

degli errori, e ciò indipendentemente dall'esistenza di procedure di controllo interno³⁶;

- rischio di controllo: si tratta del rischio connesso alla possibilità che il sistema contabile e di controllo interno non riesca a prevenire e correggere tempestivamente un errore che potrebbe verificarsi in un conto o in una classe di operazioni³⁷.
- dal rischio di individuazione che riguarda il rischio che le procedure svolte dal revisore non individuino un errore che è presente e che potrebbe essere significativo valutato singolarmente od insieme ad altri errori.

Se il revisore legale, dopo aver ottenuto l'incarico e preso conoscenza approfondita del cliente, è in grado di individuare con esattezza il rischio di revisione, il quale potrà subire, come la significatività, modifiche nel corso della durata dell'incarico di revisione³⁸, se dovessero sussistere degli eventi o si venga a conoscenza di nuove informazioni tali che modifichino la significatività o il rischio di revisione, sarà in grado di svolgere l'attività di revisione in modo più preciso ed efficace senza effettuare controlli superflui ed inutili.

Significatività e rischio di revisione sono due concetti che devono necessariamente essere valutati insieme: se la società presenta un rischio di revisione elevato significa che all'interno del bilancio sussistono degli errori

³⁶ PESENATO A., "Revisione Legale, Wolters Kluwer – IPSOA Manuali, Milano, 2018

³⁷ Ibidem

³⁸ L'incarico di revisione ha una durata di 3 anni, eventualmente prorogabili attraverso una nuova proposta e una nuova nomina da parte dell'assemblea dei soci.

significativi che il controllo interno non è in grado di valutare. Il revisore, quindi, deve prestare ancora più attenzione e determinando un livello di significatività più basso permettono in questo modo di individuare anche il più piccolo errore, in quanto un piccolo errore³⁹ può non essere ritenuto rilevante, tanti piccoli errori possono determinare un bilancio non utile e non corretto per gli utilizzatori del bilancio.

Per la determinazione del rischio di revisione sia nelle società di medie e grandi dimensioni nonché nelle piccole e medie imprese, il revisore svolge interviste, questionari e check list e, attraverso questi strumenti, la propria esperienza, sensibilità e scetticismo professionale⁴⁰ determina il grado di rischio di revisione a cui deve far fronte nello svolgimento di tutta l'attività di revisione tenendo conto anche dell'attività svolta dall'impresa, dal settore e dal contesto economico e politico in cui opera.

Affinché possa essere determinata la significatività generalmente si fa affidamento ad elementi del bilancio che possano mantenere una costante stabilità nel tempo: il totale delle attività, il patrimonio netto, il totale dei ricavi e il totale dei costi. Sarà il revisore che, tenuto conto di tutte le informazioni ottenute nell'individuazione del rischio di revisione e della tipologia di attività attuata

³⁹ Il revisore valuterà poi quali sarebbero gli effetti che l'errore produrrebbe, in termini di veridicità del bilancio, se questo non venisse corretto.

⁴⁰ Lo scetticismo professionale rappresenta un atteggiamento che comprende un approccio dubitativo attento alle condizioni che possono indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi e una valutazione degli elementi probativi.

dall'impresa, sceglierà il *benchmark* di riferimento; se non dovessero sussistere informazioni significative tali da dover indurre il revisore a modificare il *benchmark* scelto, questo rimarrà costante per tutta la durata dell'incarico. Il revisore dovrà esprimere il concetto di significatività in valore numerico, dovrà determinare dei valori soglia oltre i quali si riterrà che quell'errore sarà ritenuto significativo e dovranno essere valutati gli effetti che questo potrà causare sul bilancio. Si individueranno tre diverse tipologie di soglie:

- la significatività per il bilancio nel suo complesso: si utilizzano normalmente una di queste metodologie per la sua definizione:
 - o il metodo semplice (o *rule of thumbs* o semplicemente regola del pollice) rappresenta il metodo più facile e più utilizzato soprattutto per le società di minori dimensioni. Per calcolare la significatività secondo il metodo semplice viene ad essere applicata una percentuale (solitamente è il revisore che sulla base della propria esperienza determina la percentuale ma si può far ricorso alla percentuale stabilite dalla guida del IFAC) all'elemento del bilancio ritenuto più rappresentativo della società oggetto di esame. La guida IFAC stabilisce delle percentuali minime e massime che possono essere utilizzate per calcolare il valore soglia e queste percentuali sono:
 - dal 3 al 7% per quanto riguarda il risultato prima delle imposte

- dall'1 al 3% per quanto riguarda totale dei ricavi, totale dei costi e totale dell'attivo;
 - dal 3 al 5% per quanto riguarda il patrimonio netto.
 - il metodo della dimensione dell'impresa (*size method*): in questo metodo vengono ad essere considerate le percentuali e gli elementi del bilancio visti nel metodo precedente, ponderando il risultato individuato, alla dimensione della società oggetto di revisione.
 - il metodo della media (*blend o average method*) tiene in considerazione più parametri e più percentuali enunciati nel metodo semplice effettuato un media tra gli stessi; in questo modo si cerca di evitare di non individuare errori derivanti dalla scelta di uno solo dei *benchmark* scelti dal revisore, in questo caso quindi la possibilità di non individuare errori si riduce notevolmente.
 - il metodo della formula matematica (*gauge method*) è un metodo che fa uso di equazioni elaborate in base all'analisi statistica della varianza di alcuni parametri, calcolata sulla base di un ampio campione di aziende.
- la significatività operativa si riferisce all'importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso, al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l'insieme degli errori non corretti e non individuati superi la

significatività per il bilancio nel suo complesso. Ove applicabile, la significatività operativa per la revisione si riferisce anche all'importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore al livello o ai livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa⁴¹;

Solitamente per la definizione della significatività operativa viene ad essere applicata sulla significativa del bilancio una percentuale che varia dal 60 all'85%. Sarà il revisore a determinare la percentuale che meglio esprime la realtà aziendale e, dove ritenga che sia necessario prestare più attenzione, potrà scegliere di applicare un livello di significatività differente per contrastare gli errori e nel rispetto delle esigenze informative degli utilizzatori del bilancio.

- la significatività specifica: questa tipologia di significatività dovrà essere determinarla solo nel caso in cui si individuino aree del bilancio che siano di particolare interesse per gli utilizzatori, tale che sia necessaria un'analisi più approfondita, permettendo in questo modo di individuare eventuali errori significativi e provvedendo a correggerli o valutando i possibili effetti che

⁴¹ IAASB, "Principio di revisione internazionale (ISA Italia 320) – Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile", 2009

questi possono avere sul bilancio e sull'utilità che gli utilizzatori del bilancio traggono dallo stesso⁴².

Il D.lgs. 14 del 12 gennaio 2019 ha introdotto il Codice per la crisi d'impresa e l'insolvenza (C.C.I.I.) e ridisegnato Legge Fallimentare previgente ponendo l'attenzione sul momento di avvio della crisi e ampliando il ruolo e le responsabilità dei sindaci, dei revisori e delle società di revisione. Questo decreto, il cui pieno avvio si avrà dal 15 agosto 2020, prevede che debbano essere fatte segnalazioni all'Organismo di composizione della crisi d'impresa (O.C.R.I.) ogni qualvolta la società superi determinati valori soglia di specifici indici individuati dal CNDCEC se, dopo che l'organo di controllo ne abbia dato informativa all'organo amministrativo, quest'ultimo non abbia assunto ogni suo mezzo disponibile per superare le criticità evidenziate. Queste segnalazioni dovranno essere fatte se determinati indici o situazioni, ritenuti significativi, siano verificate; questi sono:

- ritardi reiterati e significativi dei pagamenti;
- il patrimonio netto: sussisteranno delle problematiche se questi risulti negativo;

⁴² Per approfondimenti in tema di revisione legale dei conti si rimanda a: MARINELLI U., *“Revisione contabile. Principi e note metodologiche”*, Giappichelli Editore, Torino, 2014; CAVALIERE A., *“Manuale pratico di revisione legale dei conti”*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011; BAUER R., *“La Revisione legale dopo la riforma”*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2010; LIVANTINO M., PECCHIANI N., POGLIONI G., *“Auditing. Il manuale operativo per la revisione legale dei conti”*, Egea, 2011; MARCHI L., *“Revisione aziendale e sistemi di controllo interno”*, Giuffrè Editore, Milano, 2012.

- il tasso di copertura del servizio di debito (DSCR – *Debt Service Coverage Ratio*) che rappresenta la capacità dell'impresa di generare sufficienti flussi operativi a servizio del debito in riferimento sia alla quota capitale sia alla quota interessi ed è calcolato come rapporto tra flussi di cassa operativo (flussi che derivano dalla gestione caratteristica dell'impresa) e quota capitale scadente nel periodo di riferimento e oneri finanziari connessi; questo rapporto deve necessariamente essere maggiore di 1, in quanto testimonia la sostenibilità da parte dell'impresa di far fronte ai debiti di natura finanziaria.

Sussistono altri indicatori che devono essere utilizzati per prevenire la crisi, i quali devono essere calcolati quando il DSCR non è disponibile o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili o i dati non sono disponibili. Gli altri indicatori sono stati resi pubblici⁴³ dal CNDCEC il 28 ottobre 2019 e sono 5 indicatori specifici rappresentati da:

- indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;

⁴³ L'art. 13 comma 2 C.C.I.I. ha assegnato il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema di allerta. Il CNDCEC ha istituito immediatamente un gruppo di lavoro ristretto per individuare gli indicatori tali da assicurare una tempestiva valutazione della situazione di crisi a tutela degli *stakeholders*.

- indice di ritorno liquido dell'attivo in termini di rapporto da *cash flow* (rappresenta la differenza tra le entrate monetarie e le uscite monetarie in un dato periodo) e attivo;
- indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Saranno tenuti ad effettuare le segnalazioni all'OCRI anche i creditori pubblici qualificati quali: Agenzia delle Entrate, Istituto Nazionale della Prevenzione Sociale e l'Agente della riscossione qual ora, stabilisce l'art. 15 C.C.I.I. la società abbia nei confronti degli stessi dei debiti di importi ritenuti rilevanti specificando nello stesso articolo quali siano ritenuti i valori soglia, oltre ai quali i creditori pubblici qualificati sono obbligati ad effettuare segnalazioni presso l'OCRI.

L'OCRI, a seguito delle segnalazioni, valuterà tutta la situazione della società sottoposta a segnalazione e provvederà a contattare l'organo amministrativo se riscontra una situazione che debba essere gestita attraverso una procedura di risoluzione della crisi, oppure potrà riscontrare che non vi sia una situazione che necessita di sostegno da parte dell'OCRI, ma si tratta di una situazione temporanea e passeggera (il c.d. falso positivo).

Si tratta di istituti e procedure che ampliano le responsabilità degli organi di controllo nello svolgimento dei loro compiti e doveri, risultando anch'essi

responsabili nel caso in cui la società si trovi in una situazione di crisi irreversibile. Questa procedura è stata implementata nell'ordinamento italiano per cercare di prevenire la chiusura di altre innumerevoli realtà come è accaduto durante la crisi del 2008.

3.5 La rilevanza e la normativa tributaria

Si può ritrovare il concetto di significatività e rilevanza anche nel contesto della normativa tributaria e dei reati penali tributari in cui non viene fatto uno specifico richiamo al principio della rilevanza, ma vengono stabiliti dei valori soglia oltre ai quali si può incorrere nella reclusione. Omettere il versamento delle imposte non costituisce sempre reato, lo diventa solo se vengono evasi degli importi tali da superare le cd. soglie di punibilità penale.

Il D.lgs. 74 del 2000, revisionato e modificato prima dal D.lgs. 158/2015 e successivamente dal D.L. 124/2019 del 27 ottobre del 2019 convertito con modificazioni dalla L. 157 del 19 dicembre 2019, stabilisce tra le altre che:

- l'art. 2 e 3 prevede che si è puniti con la reclusione da quattro a otto anni se si è evasa l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Si parla in questo caso di dichiarazione fraudolenta. Sarà tale anche

se verranno compiute operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria ed in questo caso si incorrerà alla reclusione da tre a otto anni.

- l'art. 4 stabilisce che si è puniti con la reclusione da due a cinque anni e si indica in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi, quando, congiuntamente: l'imposta evasa è superiore a euro cento mila e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Si parla in questo caso di dichiarazione infedele.

Per quanto attiene invece alla normativa in riferimento all'inattendibilità delle scritture contabili il D.P.R. n. 570 del 16 settembre 1996 ha identificato le fattispecie che inequivocabilmente, ex lege, determinano l'inattendibilità delle scritture contabili; le irregolarità che possono essere determinate sono di due tipi:

- formali: si tratta di problematiche in merito all'esposizione di determinate poste di bilancio come: contabilizzazione distinta della cassa contanti, dalla banca e dagli assegni oppure la

contabilizzazione distinta ed analitica di tutti ogni creditore e debitore;

- sostanziali: si determinano quando, a seguito di un controllo eseguito dall'Amministrazione Finanziaria o dall'organo di controllo, si rilevano sostanziali differenze od omissioni tra le scritture e quanto rilevato. Genereranno cause di inattendibilità delle scritture contabili:

- gli scostamenti solo se siano superiori al dieci per cento del valore complessivo dei beni verificati e sia di importo non inferiore ad euro 25.822,84;
- i beni strumentali devono necessariamente essere indicati nelle scritture contabili anche se completamente ammortizzati, l'omessa indicazione sarà causa di inattendibilità quando il valore non indicato sarà superiore al dieci per cento del valore verificato e sia di importo non inferiore a 2.582,99 e non superiore a 25.822,84.
- se manca la dichiarazione negli appositi registri dei lavoratori dipendenti di uno o più dipendenti ed è anche scaduto il termine per il versamento dei contributi e l'ammontare delle retribuzioni non dichiarate sia superiore al dieci per cento del

valore complessivo del costo e sia di importo non inferiore ad
euro 25.822,94.

CAPITOLO QUARTO

DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA DI RICERCA

4.1 Criteri di definizione del campione

A seguito delle innumerevoli modifiche introdotte nelle discipline di redazione del bilancio d'esercizio, questo lavoro mira ad esplorare i possibili effetti generati dall'esplicitazione del principio della rilevanza nell'art. 2423 comma 4 c.c.; in particolare, si vuole indagare se e come ne è avvenuta l'applicazione nei bilanci d'esercizio.

Per poter valutare la sua applicazione, si è scelto di analizzare dieci bilanci di società scelte casualmente sulla base dei criteri che seguono:

- società di capitali: si parla di società di capitali quando ci si riferisce a società per azioni (S.p.a.), società a responsabilità limitata (S.r.l.) o società in accomandita per azioni (S.a.p.a.). Si tratta di società nelle quali la responsabilità dei soci è limitata alla quota di capitale da essi conferita nella società; ciò ha sempre rappresentato un grande incentivo all'investimento

produttivo grazie alla certezza di non subire perdite del proprio patrimonio personale al di là di quello destinato all'attività di rischio⁴⁴;

- società di grandi dimensioni secondo la *“Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”* recepita in Italia attraverso il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 *“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”*; si definisce società di grandi dimensioni la società che ha un organico effettivo (ossia personale impiegato nello svolgimento dell'attività aziendale) superiore a 250 dipendenti, che detiene un fatturato annuo non inferiore ai 50 milioni di euro o un attivo superiore a 43 milioni di euro. Per fatturato s'intende l'importo netto del volume d'affari, che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari⁴⁵. Il fatturato, qui definito, è stato approssimato con il totale della voce A.1 del Conto Economico;
- società aventi sede nella regione Marche;

⁴⁴ GAMBINO A. e SANTOSUOSSO D., *“Società di capitali”*, Giappichelli Editore, Torino, 2018

⁴⁵ MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, *“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”* Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 in attuazione della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE

- disponibilità del bilancio depositato presso la Camera di Commercio, in riferimento sia all'esercizio chiuso al 31/12/2015 sia a quello chiuso al 31/12/2016; gli anni di riferimento non sono casuali, ma sono stati presi in considerazione l'anno antecedente l'entrata in vigore del D.lgs. 139/2015 e quello successivo, esercizio in cui il decreto è entrato effettivamente in vigore.

Attraverso il confronto tra i due bilanci, si è cercato di comprendere se le novità introdotte dal suddetto decreto, nello specifico quelle riguardanti il principio della rilevanza, abbiano avuto un qualche impatto sulla redazione del bilancio d'esercizio.

3.2 Assunti di base per la ricerca

La mancata applicazione del principio della rilevanza potrebbe inficiare la capacità del bilancio di rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Questo potrebbe aver indotto il Legislatore a esplicitare il principio nel Codice civile.

A tale riguardo, seppure si richiami il comma 4 dell'art. 2423 e le varie enunciazioni del principio della rilevanza nei differenti OIC, null'altro si specifica affinché la rilevanza venga rappresentata e rispettata esplicitamente. Si richiama sempre la sua esposizione nella Nota Integrativa quando il valore, la posta o l'informazione sia ritenuta rilevante per l'utilizzatore del bilancio.

La ricerca quindi mira ad individuare come i vari redattori dei bilanci delle società analizzate abbiano interpretato il principio della rilevanza, non essendo il concetto oggettivo, perché non vengono fornite specifiche casistiche od espressioni nelle quali risulti obbligatorio esprimersi in merito ad informazioni od importi rilevanti.

In alcuni casi ci si aspetta l'indicazione specifica di come si intenda rispettare il comma 4 dell'art. 2423, a seguito dell'introduzione della riforma del 2015, e quindi dovrebbero essere subito individuabili le modifiche rispetto al bilancio redatto secondo la normativa antecedente la riforma.

L'analisi è stata fatta da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo: si è cercato di individuare l'applicazione del principio della rilevanza sia in riferimento alle informazioni puramente descrittive, ritenute appunto così rilevanti per il redattore da essere specificate, sia in merito ai dati numerici riportati in tabelle, qualora presenti.

Dapprima, si è ricercato il richiamo esplicito al comma 4 dell'art. 2423, c.c. per verificare se il redattore del bilancio si sia effettivamente interfacciato con l'esplicitazione del nuovo principio contabile; nel caso in cui tale rinvio normativo non sia presente, l'autore ha cercato di verificare se sia riscontrabile qualche riferimento interpretativo del concetto della rilevanza.

Successivamente si è cercato di capire se, attraverso lo studio del contenuto minimo della Nota Integrativa, il redattore abbia voluto inserire altre

informazioni, sia qualitative sia quantitative, per rappresentare eventi e situazioni intervenute nel corso dell'esercizio, e lo abbia fatto in quanto abbia ritenuto che la rappresentazione fosse necessaria affinché l'utilizzatore del bilancio ne venisse informato.

Per rendere più approfondita la ricerca sull'applicazione del principio della rilevanza, l'autore ha voluto ricercare nelle Note integrative dei bilanci assunti come campione l'utilizzo del termine "rilevante" o "significativo" in tutte le declinazioni morfologiche che possono essere assunte. L'autore ha cercato di comprendere se l'utilizzo degli aggettivi suddetti fosse un mero inserimento di termini che, per una prassi ormai consolidata, venissero passivamente riportati oppure se, con l'introduzione del comma 4 nell'art. 2423 c.c., si fosse voluto attribuire un vero e proprio carico informativo.

Ci si è soffermati, inoltre ed in conclusione, sui dettagli numerici previsti dalla Nota Integrativa. Si è voluto approfondire come il redattore del bilancio abbia deciso di fornire il dettaglio in merito alla composizione di alcune voci: immobilizzazioni materiali ed immateriali, crediti e debiti, fondi rischi ed oneri, titoli, ratei e risconti, altri ricavi e proventi, altri oneri della gestione. Queste sono solo alcune delle poste di bilancio per le quali nelle Note Integrative viene fornito un dettaglio della loro composizione e ciò viene fatto per permettere di individuare come queste voci sono composte e per evidenziare la loro modificazione da un esercizio all'altro. Tuttavia, non tutte le voci vengono

specificate: si può ritenere che venga separatamente indicato ciò che il redattore del bilancio considera più rilevante, racchiudendo nella voce “altro” le poste che non necessitano di un dettaglio separato.

L'autore, in base al campione di cui disponeva, si è soffermato principalmente al dettaglio tabellare dei crediti e debiti presenti in bilancio.

L'analisi che è stata compiuta fa riferimento alla valutazione dell'incidenza, sia dei debiti e crediti con saldo minore rappresentati nei dettagli tabellari, sia le voci residuali “altri crediti” e “altri debiti” raffrontando i risultati dei due esercizi assunti, come campione di analisi, sia in riferimento alla voce di competenza (ossia, per i crediti, sul totale dei crediti dell'esercizio di riferimento e, per i debiti, sul totale dei debiti) sia in riferimento al totale dell'attivo o del passivo. Nell'esplicitazione del principio della rilevanza non sono stati indicati valori soglia che consentano di discriminare le informazioni da ritenere rilevanti o meno ai fini del bilancio, per questo motivo si è cercato di comprendere se ogni redattore abbia individuato delle soglie personali che gli permettessero di concludere se un'informazione fosse così rilevante da meritare un'apposita e separate indicazione. Infine, l'autore ha verificato se fra i bilanci analizzati vi fosse la presenza di valori soglia comuni che potessero poi essere assunti come valido parametro di riferimento.

Per effettuare tutte le valutazioni appena descritte, l'autore si è avvalso dell'ausilio di un riepilogo di tutte le informazioni ottenute attraverso l'analisi dei

bilanci delle società rientranti nel campione analizzato. Il riepilogo è stato effettuato mediante l'ausilio di un foglio di calcolo, permettendo inoltre, in questo modo, di fare valutazioni e stime su tutti i dati ottenuti dall'analisi e poter trarre le opportune conclusioni.

Viene riportato il foglio di riepilogo utilizzato dall'autore di seguito.

**RICHIAMO
ART. 2423⁴⁶**

	SI	NO
AZIENDA 1		
AZIENDA 2		
AZIENDA 3		
AZIENDA 4		
AZIENDA 5		
AZIENDA 6		
AZIENDA 7		
AZIENDA 8		
AZIENDA 9		
AZIENDA 10		

**APPLICAZIONE PRINCIPIO DELLA
RILEVANZA⁴⁷**

	SI	NO	SE SÌ, DOVE?
AZIENDA 1			
AZIENDA 2			
AZIENDA 3			
AZIENDA 4			
AZIENDA 5			
AZIENDA 6			
AZIENDA 7			
AZIENDA 8			
AZIENDA 9			
AZIENDA 10			

⁴⁶ Tabella n. 1: Richiamo all'art. 2423 comma 4 c.c.

⁴⁷ Tabella n. 2: Applicazione del principio della rilevanza

**UTILIZZO PAROLE "RILEVANTE" E
"SIGNIFICATIVO"⁴⁸**

	SI	NO	SE SÌ, DOVE?
AZIENDA 1			
AZIENDA 2			
AZIENDA 3			
AZIENDA 4			
AZIENDA 5			
AZIENDA 6			
AZIENDA 7			
AZIENDA 8			
AZIENDA 9			
AZIENDA 10			

**ANALISI ALTRI DEBITI E CREDITI E
DEBITI E CREDITI CON SALDO
MINORE⁴⁹**

	2015				2016			
	ALTRO/TOTALE CREDITI	ALTRO/TOTALE ATTIVO	ALTRO/TOTALE DEBITI	ALTRO/TOTALE PASSIVO	ALTRO/TOTALE CREDITI	ALTRO/TOTALE ATTIVO	ALTRO/TOTALE DEBITI	ALTRO/TOTALE PASSIVO
AZIENDA 1								
AZIENDA 2								
AZIENDA 3								
AZIENDA 4								
AZIENDA 5								
AZIENDA 6								
AZIENDA 7								
AZIENDA 8								
AZIENDA 9								
AZIENDA 10								

⁴⁸ Tabella n. 3: Utilizzo delle parole "rilevante" e "significativo"

⁴⁹ Tabella 4: Analisi delle voci altri crediti e altri dei dettagli tabellari e dei debiti e crediti con saldo minore rappresentati

CAPITOLO CINQUE

ANALISI DEI CASI

5.1 Prima analisi: è presente il richiamo all'art. 2423 comma 4 c.c.?

A seguito dell'individuazione delle dieci aziende che rispettassero i criteri di selezione, si è iniziata l'analisi attraverso la ricerca del richiamo esplicito all'art. 2423 comma 4 c.c.

I risultati derivanti da questa prima analisi vengono rappresentati utilizzando la Tabella n. 1 illustrata nel capitolo precedente:

RICHIAMO ART. 2423 comma 4⁵⁰

	SI	NO
AZIENDA 1	X	
AZIENDA 2		X
AZIENDA 3		X
AZIENDA 4	X	
AZIENDA 5	X	
AZIENDA 6	X	
AZIENDA 7	X	
AZIENDA 8	X	
AZIENDA 9	X	
AZIENDA 10		X

⁵⁰ Tabella n. 5 – Richiamo all'art. 2423 comma 4 c.c. – Tabella elaborata dall'autore.

Si evidenzia come per il 70% delle aziende analizzate vi è il richiamo specifico, il restante 30% prevede solo l'art. 2423 nel suo complesso e le modifiche introdotte a seguito del D.lgs. 139/2015 senza dare alcuna evidenza al principio della rilevanza.

La mancanza di uno specifico richiamo all'art. 2423 comma 4 c.c. non implica necessariamente la non applicazione del principio di rilevanza, infatti il redattore del bilancio può comunque rispettare quanto specificato in tema di rilevanza esponendo tutte quelle informazioni, dati ed eventi o rappresentazioni che permettano all'utilizzatore del bilancio di essere in grado di assumere in maniera informata e consapevole, le proprie scelte, con ciò che individua nel prosieguo della Nota Integrativa.

5.2 Seconda analisi: sono presenti contenuti aggiuntivi in Nota Integrativa rispetto al contenuto minimo?

Per poter proseguire l'analisi è stato necessario considerare l'art. 2427 c.c., sia nella sua versione attuale, sia nella sua versione antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015. I bilanci visionati riferiti sia all'esercizio 2015 sia al 2016 rispettano il dettato del suddetto articolo. In effetti si sono riscontrati i cambiamenti previsti a seguito dell'entrata in vigore della riforma: vi erano i dettagli richiesti dall'OIC 24 in merito alle differenze che si sono originate a seguito dei cambiamenti dei criteri di valutazione, se vi sono stati, e le modifiche

che si sono originate negli schemi di Stato Patrimoniale Conto Economico in riferimento al trattamento di specifiche poste⁵¹.

Per individuare puntualmente l'applicazione del principio della rilevanza si è ricercato, nei bilanci chiusi al 31.12.2016, quando e come siano state utilizzate le parole "rilevanti", "rilevante", "rilevanza", "significativo", "significativa" e ciò che è scaturito da questa seconda analisi è stato riassunto, attraverso l'ausilio della Tabella n. 2 e 3 illustrate nel capitolo precedente, come segue:

⁵¹Si fa qui riferimento alle modifiche di trattamento in riferimento ai costi di ricerca e pubblicità che con la riforma del 2015 non possono più essere capitalizzati ma imputati interamente a Conto Economico e al trattamento dei proventi e oneri straordinari i quali non verranno trattati separatamente ma verranno ricompresi tra gli altri ricavi e proventi e tra gli oneri diversi di gestione.

UTILIZZO PAROLE "RILEVANTE" e "SIGNIFICATIVO" e APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RILEVANZA⁵²

	SI	NO	SE SÌ, DOVE?	APPLICAZIONE PRINCIPIO DELLA RILEVANZA
AZIENDA 1	X		Si utilizzano le parole "significativo" e "rilevante" quando vengono illustrati incrementi, decrementi o movimentazioni di immobilizzazioni, debiti e crediti e si individua la parola "irrilevante" per esplicitare la deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato per debiti e crediti	SI, deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato
AZIENDA 2	X		Si utilizzano le parole "significativo" e "rilevante" quando vengono illustrati incrementi, decrementi o movimentazioni di immobilizzazioni e crediti e si individua la parola "irrilevante" per esplicitare la deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato per debiti e crediti.	SI, deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato
AZIENDA 3	X		Si utilizzano le parole "significativo" e "rilevante" quando vengono illustrati incrementi di immobilizzazioni e crediti si individua la parola "irrilevante" per esplicitare la deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato per debiti e crediti e per racchiudere il dettaglio dei risconti passivi ritenuti irrilevanti.	SI, deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato
AZIENDA 4	X		Si utilizzano le parole "significativo" e "rilevante" si utilizzano per descrivere rapporti e contratti chiusi con clienti e una controllata che hanno effetti rilevanti sul bilancio e si individua la parola "irrilevante" per esplicitare la deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato per debiti e crediti.	SI, deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato e rappresentazione di rapporti con controllante ritenuti rilevanti per il bilancio
AZIENDA 5	X		Si utilizzano le parole "significativo" e "rilevante" per descrivere gli effetti che dovrebbe determinare l'accordo di ristrutturazione dei debiti in continuità aziendale stipulato con i creditori e si individua la parola "irrilevante" per esplicitare la deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato per debiti e crediti dato appunto l'effetto irrilevante	SI, deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato
AZIENDA 6	X		Si utilizzano le parole "significativo" e "rilevante" quando vengono illustrati incrementi, decrementi o movimentazioni di immobilizzazioni e ricavi e si individua la parola "irrilevante" per esplicitare la deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato per debiti e crediti.	SI, deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato
AZIENDA 7	X		Si utilizzano le parole "significativamente" per descrivere oscillazioni positive o negative dei tassi di mercato. Si individua la parola "rilevanza" per l'applicazione della deroga al principio della rilevanza.	SI, deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato
AZIENDA 8	X		Si utilizzano le parole "significativamente" per descrivere oscillazioni positive o negative dei tassi di mercato. Si individua la parola "rilevanza" per l'applicazione della deroga al principio della rilevanza.	SI, deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato
AZIENDA 9	X		Si individua la parola "irrilevante" per esplicitare la deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato per debiti e crediti dato appunto l'effetto irrilevante	SI, deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato
AZIENDA 10		X		NO

⁵² Tabella n. 6: Utilizzo delle parole "significative" e "rilevanti" nei bilanci e applicazione del principio della rilevanza. Tabella elaborata dall'autore.

Dai risultati ottenuti si evince come i redattori del bilancio abbiano utilizzato le diverse declinazioni dei termini “rilevante” e “significativo” per rappresentare le movimentazioni in aumento o in diminuzione significative delle immobilizzazioni, sia materiali sia immateriali, intervenute nel corso dell’esercizio. Inoltre, si è data evidenza degli importi di crediti e debiti ritenuti rilevanti. Ed infine, solo in alcuni dei bilanci selezionati, alcune voci che il redattore ha reputato non fossero rilevanti da darne una manifestazione separata, sono state racchiuse in poste come “risconti passivi irrilevanti”.

La parola “irrilevante” è stata utilizzata quasi esclusivamente, salvo nel caso visto poc’anzi, per enunciare l’applicazione del principio della rilevanza manifestato nella deroga all’applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione di debiti e crediti, in quanto, un criterio può non essere applicato se la sua non applicazione origina effetti ritenuti non rilevanti al fine del bilancio, ma viene previsto l’utilizzo del criterio del presumibile valore di realizzo per i crediti e il valore nominale per i debiti. Con questa specificazione viene quindi richiamato e rispettato quanto previsto, in merito al principio della rilevanza, nell’OIC 15 e OIC 19.

In un bilancio analizzato, oltre a prevedere la deroga al criterio del costo ammortizzato, è stato esplicitato un evento, intervenuto nel corso dell’esercizio, ritenuto significativo dal redattore del bilancio da doverne dare evidenza nella

Nota Integrativa. Solo in questo caso quindi, oltre alla deroga, è stato effettivamente rispettato il nuovo dettato del comma 4 dell'art. 2423 c.c.

5.3 Terza analisi: in che modo è stata definita la voce “altro” nei dettagli tabellari?

Dopo aver analizzato la Nota Integrativa da un punto di vista qualitativo, l'ultima analisi che viene compiuta pone la propria attenzione specificatamente ai dettagli tabellari in riferimento alla composizione dei crediti e debiti.

L'analisi si è concentrata nella valutazione del peso che, sia i debiti e crediti con saldo minore rappresentati nei dettagli, sia le voci “altri crediti” e “altri debiti” hanno assunto in riferimento al totale dei debiti/crediti e al totale attivo/passivo. I risultati ottenuti vengono riassunti attraverso l'ausilio della Tabella n. 4 esposta nel precedente capitolo:

ANALISI DELLA VOCE "ALTRO" DEI DEBITI E CREDITI

	2015 ⁵³			
	ALTRI CREDITI/TOTALE CREDITI	ALTRI CREDITI/TOTALE ATTIVO	ALTRI DEBITI/TOTALE DEBITI	ALTRI DEBITI/TOTALE PASSIVO
AZIENDA 1	0,42%	0,05%	3,86%	2,11%
AZIENDA 2	3,17%	0,68%	13,98%	4,91%
AZIENDA 3	18,22%	5,40%	12,29%	2,43%
AZIENDA 4	9,89%	3,67%	4,98%	3,65%
AZIENDA 5	0,45%	0,21%	3,14%	3,35%
AZIENDA 6	68,86%	53,72%	0,89%	0,84%
AZIENDA 7	3,49%	1,11%	2,58%	1,53%
AZIENDA 8	0,98%	0,43%	2,75%	2,08%
AZIENDA 9	2,24%	0,60%	2,39%	1,71%
AZIENDA 10	0,52%	0,38%	14,27%	9,16%

	2016 ⁵⁴			
	ALTRI CREDITI/TOTALE CREDITI	ALTRI CREDITI/TOTALE ATTIVO	ALTRI DEBITI/TOTALE DEBITI	ALTRI DEBITI/TOTALE PASSIVO
AZIENDA 1	2,86%	0,31%	4,12%	2,17%
AZIENDA 2	3,27%	0,77%	15,03%	5,05%
AZIENDA 3	20,67%	6,22%	8,39%	2,95%
AZIENDA 4	11,97%	5,11%	4,17%	3,44%
AZIENDA 5	0,16%	0,07%	2,34%	2,41%
AZIENDA 6	0,00%	0,00%	0,53%	0,50%
AZIENDA 7	5,47%	2,20%	3,27%	2,03%
AZIENDA 8	0,88%	0,37%	2,82%	2,14%
AZIENDA 9	1,05%	0,31%	2,78%	1,88%
AZIENDA 10	0,41%	0,30%	10,04%	6,17%

Delta ⁵⁵ (2016 - 2015)	ALTRI CREDITI/TOTALE CREDITI	ALTRI CREDITI/TOTALE ATTIVO	ALTRI DEBITI/TOTALE DEBITI	ALTRI DEBITI/TOTALE PASSIVO
AZIENDA 1	2,44%	0,27%	0,26%	0,06%
AZIENDA 2	0,10%	0,08%	1,05%	0,14%
AZIENDA 3	2,46%	0,82%	-3,90%	0,52%
AZIENDA 4	2,08%	1,43%	-0,81%	-0,22%
AZIENDA 5	-0,28%	-0,14%	-0,80%	-0,94%
AZIENDA 6	-68,86%	-53,72%	-0,37%	-0,34%
AZIENDA 7	1,97%	1,09%	0,68%	0,51%
AZIENDA 8	-0,10%	-0,06%	0,07%	0,05%
AZIENDA 9	-1,19%	-0,29%	0,39%	0,17%
AZIENDA 10	-0,10%	-0,08%	-4,24%	-2,99%

⁵³ Tabella n. 7: Analisi della voce "Altro" nel dettaglio tabellare dei bilanci chiusi al 31.12.2015 – Tabella elaborata dall'autore.

⁵⁴ Tabella n. 8: Analisi della voce "Altro" nel dettaglio tabellare dei bilanci chiusi al 31.12.2016 – Tabella elaborata dall'autore.

⁵⁵ Tabella n. 9: Differenza dei dati in riferimento all'esercizio 2016 e 2015 individuati nelle Tabelle n. 7 e n. 8 – Tabella elaborata dall'autore.

ANALISI DEBITI E CREDITI CON SALDO MINORE

	2015 ⁵⁶			
	CREDITI/TOTALE CREDITI	CREDITI/TOTALE ATTIVO	DEBITI/TOTALE DEBITI	DEBITI/TOTALE PASSIVO
AZIENDA 1	2,0%	0,2%	0,1%	0,0%
AZIENDA 2	2,3%	0,5%	1,3%	0,5%
AZIENDA 3	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%
AZIENDA 4	2,5%	0,9%	1,9%	1,4%
AZIENDA 5	0,1%	0,0%	0,2%	0,2%
AZIENDA 6	0,5%	0,4%	0,2%	0,2%
AZIENDA 7	0,5%	0,1%	0,2%	0,1%
AZIENDA 8	0,1%	0,1%	0,3%	0,2%
AZIENDA 9	0,0%	0,0%	0,5%	0,6%
AZIENDA 10	1,6%	1,2%	0,0%	0,0%

	2016 ⁵⁷			
	CREDITI/TOTALE CREDITI	CREDITI/TOTALE ATTIVO	DEBITI/TOTALE DEBITI	DEBITI/TOTALE PASSIVO
AZIENDA 1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
AZIENDA 2	3,0%	0,7%	1,4%	0,5%
AZIENDA 3	0,2%	0,1%	0,8%	0,3%
AZIENDA 4	0,7%	0,3%	0,1%	0,1%
AZIENDA 5	0,1%	0,0%	0,3%	0,3%
AZIENDA 6	0,5%	0,3%	0,0%	0,0%
AZIENDA 7	0,4%	0,1%	1,0%	0,6%
AZIENDA 8	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
AZIENDA 9	0,0%	0,0%	0,9%	0,6%
AZIENDA 10	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Differenze (2016-2015) ⁵⁸	CREDITI/TOTALE CREDITI	CREDITI/TOTALE ATTIVO	DEBITI/TOTALE DEBITI	DEBITI/TOTALE PASSIVO
AZIENDA 1	-2,0%	-0,2%	-0,1%	0,0%
AZIENDA 2	0,6%	0,2%	0,0%	0,0%
AZIENDA 3	0,0%	0,0%	0,7%	0,3%
AZIENDA 4	-1,9%	-0,7%	-1,8%	-1,3%
AZIENDA 5	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
AZIENDA 6	0,0%	-0,1%	-0,2%	-0,2%
AZIENDA 7	-0,1%	0,0%	0,8%	0,5%
AZIENDA 8	0,0%	0,0%	-0,2%	-0,1%
AZIENDA 9	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
AZIENDA 10	-1,6%	-1,2%	0,0%	0,0%

⁵⁶ Tabella n. 10: Analisi del debito o credito con saldo minore rappresentato nei dettagli tabellari dei bilanci riferiti all'esercizio 2015 – Tabella elaborata dall'autore

⁵⁷ Tabella n. 11: Analisi del debito o credito con saldo minore rappresentato nei dettagli tabellari dei bilanci riferiti all'esercizio 2016 – Tabella elaborata dall'autore

⁵⁸ Tabella n. 12: Differenza dei dati in riferimento all'esercizio 2016 e 2015 individuati nelle Tabelle n. 10 e n. 11 – Tabella elaborata dall'autore

In sintesi, i dati mostrano che il peso degli altri crediti e debiti su totale crediti/debiti e totale attivo/passivo in media è:

Media altri crediti/debiti⁵⁹	ALTRI CREDITI/TOTALE CREDITI	ALTRI CREDITI/TOTALE ATTIVO	ALTRI DEBITI/TOTALE DEBITI	ALTRI DEBITI/TOTALE PASSIVO
2015	11%	7%	6%	3%
2016	5%	2%	5%	3%

Mentre per quanto riguarda la valutazione dei debiti e crediti con saldo minore rappresentati nei dettagli tabellari si registra in media:

Media debiti e crediti con saldo minore⁶⁰	CREDITI/TOTALE CREDITI	CREDITI/TOTALE ATTIVO	DEBITI/TOTALE DEBITI	DEBITI/TOTALE PASSIVO
2015	0,98%	0,35%	0,49%	0,32%
2016	0,49%	0,16%	0,47%	0,25%

In entrambe le analisi si registra una differenza media più marcata per quanto riguarda i crediti e un livello, invece, omogeneo per i debiti, sia in riferimento al totale dei debiti, sia per quanto riguarda il totale del passivo.

Le Tabella n. 9 e n. 12 permettono di avere un quadro generale delle differenze ottenute: si riscontrano dati che non permettono di fornire delle

⁵⁹ Tabella n. 13: Media dei dati individuati nella Tabella n. 7 e n. 8 – Tabella elaborata dall'autore.

⁶⁰ Tabella n. 14: Media dei dati individuati nella Tabella n. 10 e n. 11– Tabella elaborata dall'autore

percentuali uniformi tali da poterle considerare un criterio di applicazione del principio della rilevanza.

A testimonianza di ciò può essere valutata la media delle differenze che sono state individuate nella Tabella n. 9. Quest'analisi conduce al risultato rappresentato di seguito:

Media delle differenze altri debiti e crediti⁶¹	ALTRI CREDITI/TOTALE CREDITI	ALTRI CREDITI/TOTALE ATTIVO	ALTRI DEBITI/TOTALE DEBITI	ALTRI DEBITI/TOTALE PASSIVO
	-6,1%	-5,1%	-0,8%	-0,3%

I risultati ottenuti, soprattutto per quanto riguarda le voci “altro” dei crediti, sono fortemente influenzati da uno dei bilanci selezionati nel campione: l'azienda n. 6 rappresentava in bilancio al 31.12.2015, tra gli altri crediti, la maggior parte del valore dei crediti iscritti in bilancio, mentre nell'anno successivo questi crediti non erano più presenti. Se la media delle differenze venisse fatta senza considerare quello specifico bilancio, che altera il risultato complessivo, il risultato che si sarebbe ottenuto sarebbe stato il seguente:

⁶¹ Tabella n. 15: Media delle differenze degli altri debiti e crediti individuate nella Tabella n. 9 – Tabella elaborata dall'autore.

Media delle differenze debiti e crediti senza AZIENDA N. 6⁶²	ALTRI CREDITI/TOTALE CREDITI	ALTRI CREDITI/TOTALE ATTIVO	ALTRI DEBITI/TOTALE DEBITI	ALTRI DEBITI/TOTALE PASSIVO
	0,8%	0,3%	-0,8%	-0,3%

Ottenendo in questo modo dei dati pressoché più omogenei: la media delle differenze riscontrate nella Tabella n. 15 testimoniano che, per quanto riguarda i crediti, tra il 2015 e il 2016 la voce “altro” ha subito un incremento in media dello 0,8%, se rapportato agli altri crediti, e dello 0,3% se valutato in merito al totale dell’attivo. La voce “altro” nei debiti ha subito una variazione parallelamente opposta: si è riscontrata una diminuzione sia per quanto riguarda il rapporto con il totale dei debiti, sia con il totale del passivo.

La media delle differenze, per una maggior comprensione del tema, può essere effettuata anche in riferimento ai debiti e crediti con saldo minore rappresentati nei dettagli tabellari. Utilizzando i dati ottenuti nella Tabella n. 12, si registra:

Media delle differenze debiti e crediti con saldo minore⁶³	CREDITI/TOTALE CREDITI	CREDITI/TOTALE ATTIVO	DEBITI/TOTALE DEBITI	DEBITI/TOTALE PASSIVO
	-0,49%	-0,19%	-0,02%	-0,07%

⁶² Tabella n. 16: Media delle differenze degli altri crediti e debiti individuate nella Tabella n. 9 senza considerare l’azienda n. 6 – Tabella elaborata dall’autore.

⁶³ Tabella n. 17: Media delle differenze dei crediti e debiti con saldo minore individuate nella Tabella n. 12 senza considerare l’azienda n. 6 – Tabella elaborata dall’autore.

In questo caso la media delle differenze risulta essere meno marcata rispetto alla precedente analisi, determinando differenze negative minori dello 0,5% sia in riferimento ai clienti sia ai debiti.

Entrambe le analisi, però, non permettono di affermare che sia stato individuato un criterio per la rappresentazione dei debiti e crediti nei dettagli tabellari, ma solo di fare delle stime e delle statistiche di come, su questo campione di aziende selezionate, i crediti e debiti siano stati rappresentati nei dettagli tabellari.

In tutti i bilanci analizzati la composizione delle voci dei debiti e crediti era pressoché la stessa, si dava evidenza di: crediti verso clienti, crediti tributari, debiti verso le banche, debiti verso i fornitori e debiti verso istituti previdenziali. Solo in alcuni casi le voci “altro” venivano rappresentate attraverso le loro componenti che variavano a seconda della tipologia di attività. Probabilmente i redattori del bilancio hanno voluto specificare la composizione quando hanno ritenuto rilevante portarne a conoscenza gli utilizzatori del bilancio.

Ponendo a confronto i bilanci dei due anni selezionati anche la composizione delle voci dei dettagli tabellari, sia per quanto riguarda i debiti sia dei crediti non ha subito modificazioni. Ciò potrebbe essere ricondotto alla valutazione effettuata dal redattore del bilancio di rappresentare, già nel bilancio chiuso al 31.12.2015, essendo rappresentati principalmente debiti e crediti verso clienti o fornitori e verso l’Erario o gli istituti previdenziali, voci, quindi, di

maggior interesse per alcune tipologie di utilizzatori del bilancio che, se di importo, rilevante potrebbero testimoniare problematiche più profonde.

CONCLUSIONI

L'informativa di bilancio permette agli *stakeholders* di prendere piena coscienza e conoscenza della realtà aziendale e dei fatti intervenuti nel corso dell'esercizio consentendo loro di assumere decisioni consapevoli.

Il principio permette ai redattori di bilancio di inserire nelle Note Integrative solo quelle informazioni, rispettando l'art. 2427 c.c., che reputano rilevanti. Di conseguenza, sono da omettere quelle notizie, eventi o fatti, o rappresentazioni che sarebbero ridondanti od inutili al fine della rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale; appunto per questo il principio della rilevanza è stato previsto nell'art. 2423 c.c. che rappresenta la clausola generale del bilancio.

Nell'ambito della revisione legale, per quanto riguarda gli errori significativi, sono stati stabiliti specifici criteri per la sua definizione e nell'ambito internazionale il concetto di *materiality* è stato interpretato attraverso una guida prevista dallo IASB, che permette di individuare quanto e come una informazione è ritenuta rilevante da doverne dare notizia in bilancio. Nel contesto nazionale, invece, non è stata fornita né un'interpretazione di come il principio della rilevanza dovesse emergere nei bilanci né un valore soglia che consentisse di considerare rilevante una voce piuttosto che un'altra.

Il presente lavoro ha avuto l'obiettivo di valutare, su un campione di bilanci selezionati, se e come fosse stato messo in pratica il principio della rilevanza provvedendo il legislatore a esplicitare il principio nel comma 4 dell'art. 2423, ma non prevedendo null'altro nello specifico.

Per consentire ciò è stato necessario prendere visione delle Note Integrative dei bilanci selezionati ed effettuare diverse analisi. La prima verifica ha avuto l'obiettivo di valutare se fosse stato richiamato specificatamente l'art. 2423 comma 4: solo nel 70% dei casi vi è stata, nel restante 30% si è citata la normativa in tema di bilancio complessivamente. Il risultato ottenuto quindi evidenzia l'attitudine all'obbligo del rispetto della normativa del Codice civile ed anche al principio della rilevanza. Nel proseguo delle ulteriori analisi effettuate si è valutato se questa evidenza sia dovuta solamente alla rappresentazione di tutti i criteri di valutazione oppure ad un reale utilizzo esplicito del principio della rilevanza.

Successivamente sono state ricercate nelle Note Integrative, le diverse accezioni morfologiche che "significativo" e "rilevante" possono assumere, per valutarne l'effettivo utilizzo. La parola "irrilevante" ha permesso di individuare la deroga al criterio di valutazione dei debiti e crediti al costo ammortizzato, in quanto la specifica disciplina permette la sua non applicazione nel caso in cui gli effetti siano irrilevanti al fine della rappresentazione dei debiti e crediti in bilancio. Invece, i termini "rilevante" e "significativo" sono stati utilizzati per

esprimere movimentazioni e rettifiche richieste dall'art. 2427 c.c. che, pur rappresentando il significato letterale del termine, manifestano allo stesso tempo aspetti ritenuti rilevanti da doverne dare notizia.

Come ulteriore verifica per individuare se il principio della rilevanza fosse stato applicato, si è studiato come fossero composti i dettagli tabellari dei crediti e debiti e se potesse essere stato utilizzato un criterio per l'indicazione separata di specifiche poste. Dall'analisi condotta, però, non è stato possibile definire un criterio specifico né per ogni singola azienda, né per il campione selezionato.

Si può quindi ritenere che, pur avendo inserito il principio della rilevanza all'interno di un articolo del Codice civile così importante come l'art. 2423, non ne sia data piena applicazione nei bilanci selezionati. Non avendo individuato sostanziali differenze tra i bilanci riferiti ad esercizi chiusi al 31/12/2015 e quelli chiusi al 31/12/2016, se non quello di provvedere a modificare i prospetti e i contenuti a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 139/2015, si potrebbe giungere a due differenti conclusioni: i redattori del bilancio ritenevano di rispettare già il principio della rilevanza precedentemente l'entrata in vigore del suddetto decreto da non dover prevedere ulteriori informazioni se non già quelle previste anche nei precedenti bilanci, oppure non sono interventi fatti nuovi rilevanti da doverne dare evidenza in Nota Integrativa.

La prima supposizione potrebbe essere confermata dal fatto che provvedendo a ricercare i termini "rilevante" e "significativo" nei bilanci riferiti

all'esercizio chiuso al 31/12/2015, se ne faceva già utilizzo in merito alle movimentazioni e rettifiche, come richiesto dall'art. 2427 c.c., questo avrebbe potuto rappresentare, secondo i redattori, il rispetto del concetto della rilevanza prima della sua evidenza nell'art. 2423 c.c..

In entrambi i casi comunque, oltre a prevedere il richiamo specifico al principio della rilevanza, per una chiarezza maggiore nei confronti dei diversi *stakeholders*, sarebbe opportuno prevedere come effettivamente abbiamo interpretato il principio, le ragioni e gli specifici criteri che hanno spinto la rappresentazione di alcune voci piuttosto che altre, sia nei dettagli tabellari, sia nell'evidenza di alcuni fatti piuttosto che altri.

L'entrata in vigore del principio della rilevanza, se da un lato ha permesso di rendere più utile l'informativa di bilancio, dall'altro ha notevolmente ampliato la discrezionalità degli amministratori: il principio della rilevanza dovrebbe essere rispettato valutando le informazioni rilevanti non per coloro che redigono il bilancio, ma considerando quelle informazioni nell'ottica dell'utilizzo che ne farebbero tutti gli *stakeholders*. Il redattore, nell'applicazione del principio, agisce con una elevata dose di soggettività, per tale motivo potrebbero verificarsi comportamenti opportunistici volti ad omettere informazioni negative, facendo sì che queste non siano considerate come rilevanti; in realtà l'esposizione di queste informazioni avrebbe potuto influire sulle scelte di alcuni stakeholders.

La soggettività del principio della rilevanza inoltre potrebbe comportare una difficoltà di comparazione temporale e spaziale per via delle diverse interpretazioni che si potrebbero fornire.

Per queste ragioni sarebbe opportuno che, come accaduto in ambito internazionale con il IFRS *Practice Statement 2 Making Materiality Judgements*, venisse sfruttata anche in ambito nazionale, non solo dalle società che sono tenute all'utilizzo dei principi contabili internazionali, ma da tutte o che l'OIC, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e tutti coloro interessati alla materia, individuino dei criteri o delle metodologie tali da rendere meno discrezionale l'applicazione di tale principio, in questo modo si potrebbero ottenere maggiori informazioni e non omissioni di informazioni significative per gli utilizzatori del bilancio.

BIBLIOGRAFIA

AGLIATA F., ALLINI A., BISOGNO M., CALDARELLI A., CAPALBO F., DI CARLO F., FIONDELLA C., WILLIAM FORTE W., ALBERTO INCOLLINGO A., LUCCHESI M., MACCHIONI R., MAFFEI M., MAGLIO R., MANES ROSSI F., TARTAGLIA POLCINI P., TUCCILLO D., SANNINO G., *“Il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni”*, Giapichelli, Torino, 2016;

ALBERTI G.B., *“Il bilancio d’esercizio: formazione, lettura, interpretazione”*, Angeli, Milano, 2018;

BACHIORRI A. e BALLUCCHI F., *“La responsabilità sociale delle imprese: un percorso verso lo sviluppo sostenibile. Profili di governance e accountability”*, Giappichelli Editore, Torino, 2019;

BALDUCCI D., *“Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS”*, Edizioni FAG, Milano, 2007;

BALLUCCHI F., *“La valutazione delle performance socio-ambientali: indicatori e modelli interpretativi”*, Giappichelli Editore, Torino, 2013;

BALZARINI P. *“Autonomia dei principi di chiarezza, verità e correttezza nel bilancio”* Il commento in *“Le società”*, 1998;

BARTOLINI M., *“Il bilancio d’esercizio: principi contabili nazionali e internazionali a confronto; informazioni non finanziarie e report integrato aggiornato ai D.lgs. 139/2015 e 256/2016”*, Angeli, Milano, 2018;

BARTOLOMEO M., MALAMAN R., PAVAN M. e SAMMARCO G., *“Il bilancio ambientale d’impesa”*, Feem, Milano, 1995;

BAUER R., *“La Revisione legale dopo la riforma”*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2010;

BAVA F., DEVALLE A. *“Il nuovo giudizio del revisore sul bilancio e la relazione dei sindaci”*, Eutekne, Torino, 2018;

BINI M. e GHIRINGHELLI P., *“Analisi di bilancio Parte I”*, Egea, Milano 2016;

BOCCHINI E., *“Manuale di diritto della contabilità delle imprese”* Utet, Torino, 1995;

BUSSO D. e DEVALLE A., *“Gli strumenti derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32”*, Eutekne, Torino, 2017;

CAMPEDELLI B., *“Reporting aziendale e sostenibilità. I nuovi orizzonti del bilancio sociale”*, Franco Angeli, Milano, 2005;

CAPODAGLIO G. e SEMPRINI L., *“Il nuovo bilancio d’esercizio”*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016;

CARAMIELLO C. DI LAZZARO F. e FIORI G., *“Indici di bilancio. Strumenti per l’analisi della gestione aziendale”*, Giuffrè, Milano, 2003;

- CARATOZZOLO M., “*Il bilancio d’esercizio*”, Giuffrè Editore, Milano, 2006;
- CARINI C., “*L’analisi di bilancio e la valutazione del posizionamento strategico. Dal settore ai segmenti di attività*”, Franco Angeli, Milano, 2010;
- CAVALIERE A., “*Manuale pratico di revisione legale dei conti*”, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011;
- CERA M., “*Le società con azioni quotate nei mercati*”, Zanichelli, Roma, 2018;
- CIOFFI C., “*L’informazione e la trasparenza e la causa dei contratti derivati*”, Jovene, Napoli, 2018;
- CISI M., “*Il bilancio ambientale*”, Giappichelli Editore, Torino, 2003;
- CONGIU P., “*Il bilancio sociale delle imprese cooperative. La rendicontazione della mutualità*”, Giuffrè Editore, Milano, 2010;
- CORDAZZO M., “*I bilanci ambientali e sociali in Italia: un’analisi empirica dei contenuti e delle metodologie*”, Rirea, Roma, 2002;
- COSTA P., “*Il criterio del costo ammortizzato*”, ISTVAS, Mondadori Education, 2016;
- DE LUCA F. e PAOLONE G., “*Il bilancio di esercizio nella teoria evolutiva e nei principi applicativi*”, Franco Angeli, Roma, 2018;
- DEVALLE A., “*Il sistema informativo aziendale ed il passaggio agli IAS/IFRS*”, Giuffrè editore, Milano, 2006;

DEZZANI F., *“Il principio di chiarezza, verità e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale”* in *“Le società”*, 1987;

DI GIANDOMENICO M.E., *“Il bilancio sociale e il modulo aziendale etico”*, Giuffrè, Milano, 2008;

FAZZINI M., *“Analisi di bilancio”*, Wolters Kluwer, Milano, 2015;

FERRARESE P. MANCINI M. MARCON C. e SOSTERO U., *“Analisi economico-finanziaria di bilancio”*, Giuffrè, Milano, 2016;

FERRERO G. DEZZANI F. PISONI P. E PUDDU L., *“Analisi di bilancio e rendiconti finanziari”*, Giuffrè editore, Milano, 2006;

FERRERO G., *“I complementari principi della chiarezza, della verità e della correttezza nella redazione del bilancio di esercizio”*, Giuffrè, Milano, 1991;

FIORI G., *“Il principio della rappresentazione veritiera e corretta nella redazione del bilancio d’esercizio”*, Giuffrè, Milano, 1999;

FREY M., IRALDO F., *“Il management dell’ambiente e della sostenibilità oltre i confini aziendali”*, Franco Angeli, Milano, 2008;

GIUNTA F. e PISANI M., *“L’analisi di bilancio”*, Maggioli Apogeo, Santarcangelo di Romagna, 2016;

GRUMO M., *“Il bilancio d’esercizio delle cooperative sociali”*, Giappichelli Editore, Torino, 2015;

IAASB, “*Principio di revisione internazionale (ISA Italia 320) – Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile*”, 2009;

IASB, *IFRS 13: Valutazione del fair value*, 3 novembre 2008, par. 2

LIVANTINO M., PECCHIANI N., POGLIONI G. “*Auditing. Il manuale operativo per la revisione legale dei conti*”, Egea, Milano, 2011;

MAGONI M., “*Bilanci ambientali e governo del territorio*”, Libreria Clup, Pavia, 2002;

MARCHI L., “*Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*”, Giuffrè Editore, Milano, 2012;

MARINELLI U., “*Revisione contabile. Principi e note metodologiche*”, Giappichelli Editore, Torino, 2014;

MATTEO QUATTROCCHIO L. e OMEGNA B.M., “*La rilevanza nelle valutazioni bilancio*”, *Il nuovo diritto delle società*, Anno 14, numero 12, 15 giugno 2016;

MENICUCCI E., “*Casi e applicazioni di analisi di bilancio*”, Franco Angeli, Milano 2015;

MIGLIACCIO G., “*Verso nuovi schemi di bilancio. Evoluzione e prospettive di forme e strutture del bilancio d’esercizio*”, Franco Angeli, Roma, 2008;

MILONE M., *“Il bilancio d’esercizio. Normativa civilistica, principi contabili nazionali e internazionali”*, Franco Angeli, Roma, 2006;

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, *“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”*
Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 in attuazione della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE;

PAOLINI M., *“Il bilancio d’esercizio nel contesto nazionale ed internazionale”*, Giappichelli Editore, Torino, 2005;

PAOLONE F., *“Evoluzione normativa e sviluppo dottrinale in tema di bilancio d’esercizio”*, Rirea, Roma, 2016;

PAOLONE G., *“La funzione informativa del bilancio d’esercizio: limiti e modi di superamento”*, Franco Angeli, Milano, 2019;

PAOLUCCI G., *“Analisi di bilancio. Logica finalità e modalità applicative”*, Franco Angeli, Milano, 2015;

PEDOTTI P. e BIANCHI S., *“Il bilancio secondo il D.lgs. 139/2015 ed i nuovi principi contabili OIC – Principali novità a seguito dell’adozione della Direttiva Europea 2013/34”* BDO Italia, giugno 2017;

PESENATO A., *“Revisione Legale”*, Wolters Kluwer – IPSOA Manuali, Milano, 2018;

PISANI M., *“L’ambiente naturale nel bilancio di esercizio: costi e passività ambientali”*, Franco Angeli, Milano, 2002;

PODDIGHE F., *“Analisi di bilancio per indici. Aspetti operativi”*, CEDAM, 2004;

PROPERSI A., *“Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese”*, I quaderni della Scuola di Alta Formazione, Ordine dei dottori commercialisti di Milano, 2007;

PROTO M. e SUPINO S., *“The quality of environmental information: a new tool in achieving customer loyalty”*, Total Quality Management Vol. 10, Taylor & Francis Online, 1999;

QUAGLI A., *“Bilancio d’esercizio e principi contabili”*, Giappichelli, Torino, 2018;

QUAGLI A., *“Comunicare il futuro. L’informativa economico-finanziaria di tipo previsionale nelle società quotate italiane”*, Franco Angeli, Milano, 2008;

RICCIARDI A., *“L’analisi di bilancio per la valutazione dei rischi. Riclassificazione, indici e determinazione del rating”*, Franco Angeli, Milano, 2019;

ROMOLINI A., *“Accountability e bilancio sociale negli enti locali”*, Franco Angeli, Milano, 2015;

RUSCONI G., *“Il bilancio sociale delle imprese. Economia, etica e responsabilità dell’impresa”*, Ediesse, Roma, 2013;

SANTESSO E. e SOSTERO U., *“I principi contabili per il bilancio d’esercizio: Analisi e interpretazione delle norme civilistiche”*, EGEA, Milano, 2016;

SANTESSO U., *“I principi contabili per il bilancio d’esercizio: analisi e interpretazione delle norme civilistiche”*, Egea, Milano, 2016;

SASSO S., *“Il giudizio del Revisore Legale dei Conti”* – evento del 20/04/2016;

SCARPA D., *“Organizzazione societaria come sistema informativo nelle società quotate”*, Edizioni scientifiche italiane, Milano, 2008;

SORVILLO B. e INFANTE L., *“I derivati attraverso la lente dei conti finanziari: misurazione ed analisi”*, Eurosystema – Banca d’Italia, Roma, 2017;

SOTTORIVA C. e CERRI A., *“Il principio della rilevanza nella redazione del bilancio d’esercizio”*, Pavia University Press, Vol. 10 n. 1/2019, aprile 2019;

TENCATI A., *“Sostenibilità, impresa e performance. Un nuovo modello di evaluation and reporting”*; Egea, Roma, 2002;

TEODORI C., *“Analisi di bilancio. Lettura e interpretazione”*, Giappichelli Editore, Torino, 2017;

TETTAMANZI P., LUONI L., FOSSATI S., *“Il bilancio sociale e la comunicazione con gli stakeholder”*, Pearson, Milano, 2009;

TOMBARI U., *“Informazione societaria e corporate governance nella società quotata”*, Giappichelli Editore, Torino, 2018;

VERDE M., *“Responsabilità sociale di impresa tra teoria e prassi. Il bilancio sociale come processo di costruzione di senso”*, Giappichelli Editore, Torino, 2017.

SITOGRAFIA

https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_la_legge_69_del_2015.html

https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92

https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92

TABELLE

- ❖ Tabella n. 1: Richiamo all’art. 2423 comma 4 c.c.;
- ❖ Tabella n. 2: Applicazione del principio della rilevanza;
- ❖ Tabella n. 3: Utilizzo delle parole “rilevante” e “significativo”;
- ❖ Tabella 4: Analisi delle voci altri crediti e altri dei dettagli tabellari e dei debiti e crediti con saldo minore rappresentati;
- ❖ Tabella n. 5 – Richiamo all’art. 2423 comma 4 c.c. – Tabella elaborata dall’autore;
- ❖ Tabella n. 6: Utilizzo delle parole “significative” e “rilevanti” nei bilanci e applicazione del principio della rilevanza. Tabella elaborata dall’autore;

- ❖ Tabella n. 7: Analisi della voce “Altro” nel dettaglio tabellare dei bilanci chiusi al 31.12.2015 – Tabella elaborata dall’autore;
- ❖ Tabella n. 8: Analisi della voce “Altro” nel dettaglio tabellare dei bilanci chiusi al 31.12.2016 – Tabella elaborata dall’autore;
- ❖ Tabella n. 9: Differenza dei dati in riferimento all’esercizio 2016 e 2015 individuati nelle Tabelle n. 7 e n. 8 – Tabella elaborata dall’autore;
- ❖ Tabella n. 10: Analisi del debito o credito con saldo minore rappresentato nei dettagli tabellari dei bilanci riferiti all’esercizio 2015 – Tabella elaborata dall’autore;
- ❖ Tabella n. 11: Analisi del debito o credito con saldo minore rappresentato nei dettagli tabellari dei bilanci riferiti all’esercizio 2016 – Tabella elaborata dall’autore;
- ❖ Tabella n. 12: Differenza dei dati in riferimento all’esercizio 2016 e 2015 individuati nelle Tabelle n. 10 e n. 11 – Tabella elaborata dall’autore;
- ❖ Tabella n. 13: Media dei dati individuati nella Tabella n. 7 e n. 8 – Tabella elaborata dall’autore;
- ❖ Tabella n. 14: Media dei dati individuati nella Tabella n. 10 e n. 11 – Tabella elaborata dall’autore;
- ❖ Tabella n. 15: Media delle differenze degli altri debiti e crediti individuate nella Tabella n. 9 – Tabella elaborata dall’autore;

- ❖ Tabella n. 16: Media delle differenze degli altri crediti e debiti individuate nella Tabella n. 9 senza considerare l'azienda n. 6 – Tabella elaborata dall'autore;
- ❖ Tabella n. 17: Media delle differenze dei crediti e debiti con saldo minore individuate nella Tabella n. 12 senza considerare l'azienda n. 6 – Tabella elaborata dall'autore.